



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Corso di Laurea magistrale in Economia e Finanza

### Tesi di Laurea

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# L'usura nei contratti di mutuo

## La procedura per gli interessi corrispettivi e moratori

#### **Relatore**

Chiar.mo Prof. Marco Ticozzi

#### **Correlatore**

Chiar.ma Prof.sa Carmela Camardi

#### **Laureando**

Andrea Benvenuto  
Matricola 821559

**Anno Accademico**  
**2015 / 2016**



*“Non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta,  
ogni passo deve essere lui stesso una meta,  
nello stesso momento in cui ci porta avanti.”*

**Johann Wolfgang Goethe**



# INDICE

<b>Introduzione</b>	pag. 5
---------------------	--------

## **Capitolo 1: L'evoluzione della normativa**

1.1	L'usura nelle prime popolazioni e nel Diritto Romano	pag. 8
1.2	Il divieto del prestito oneroso nel Diritto Canonico	pag. 11
1.3	Il concetto di usura nel Diritto Comune	pag. 13
1.4	La liberalizzazione della pratica usuraria	pag. 15
1.5	L'usura nell'Italia post unione	pag. 18
1.6	L'usura nel Codice Civile del 1942	pag. 22
1.7	La legge n° 356/1992: riforma del delitto d'usura	pag. 27

## **Capitolo 2: La normativa attuale**

2.1	Le motivazioni per un cambio di rotta	pag. 30
2.2	I lavori preparatori e l'iter della legge n° 108/1996	pag. 33
2.3	"Disposizioni in materia di usura": legge n° 108/1996	pag. 37
2.4	Gli aspetti contrastanti	pag. 42
2.5	Le modifiche successive	pag. 45
2.6	Le tipologie di usura	pag. 48

### **Capitolo 3: L'usura nei mutui bancari**

3.1	Concetto di mutuo bancario	pag. 51
3.2	Legame tra mutuo e usura	pag. 54
3.3	Gli interessi moratori	pag. 57
3.4	L'interpretazione della Banca d'Italia	pag. 59
3.5	Il pensiero della Dottrina	pag. 62
3.6	Il pensiero della Giurisprudenza	pag. 64
3.7	L'opinione dell'Arbitro Bancario Finanziario	pag. 72
3.8	La disciplina del maggior danno	pag. 76

### **Capitolo 4: Le sentenze più recenti sugli interessi moratori**

4.1	Incertezza interpretativa delle norme	pag. 79
4.2	Sentenza 10 marzo 2015, Tribunale di Padova	pag. 81
4.3	Sentenza 29 gennaio 2015, Tribunale di Milano	pag. 85
4.4	Sentenza 14 marzo 2016, Tribunale di Lanciano	pag. 90
4.5	Sentenza 11 gennaio 2016, Tribunale di Roma	pag. 93
4.6	Considerazioni conclusive	pag. 96

### **Capitolo 5: Prevenzione del fenomeno e tutela delle vittime**

5.1	Cenni introduttivi	pag. 97
5.2	Il profilo penalistico della prevenzione	pag. 99
5.3	Il profilo amministrativo della prevenzione	pag. 102
5.4	Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura	pag. 105

	<b>Considerazioni finali</b>	pag. 109
--	------------------------------	----------

**Bibliografia** pag. 112

**Sitografia** pag. 115

**Giurisprudenza** pag. 116

**Fonti normative** pag. 118

# Introduzione

Il seguente elaborato si concentrerà sul fenomeno dell'usura, il quale ha assunto e continua ad assumere un'importanza rilevante, soprattutto negli ultimi anni. Tuttavia, questa importante materia comprende al suo interno una vastità di questioni e di tematiche e le analisi che possono essere effettuate sono molteplici. Inoltre, nonostante gli innumerevoli interventi legislativi intercorsi durante gli anni, non siamo tuttora pervenuti ad una dimensione armonica del fenomeno poiché, sia in Dottrina che in Giurisprudenza, i dibattiti sulle varie questioni non intendono estinguersi.

La prima parte dell'elaborato consisterà in un excursus storico del fenomeno usurario e il suo obiettivo sarà quello di descriverne le origini, i filoni di pensiero e l'evoluzione normativa nel corso dei secoli; partendo dalle prime formulazioni nel Diritto Romano, proseguendo nelle specifiche credenze del Diritto Canonico, conquistando maggiore concretezza in termini definitivi nel successivo Diritto Comune, assumendo orientamenti diversi in territorio italiano a cavallo del novecento e, infine, concludendo l'impronta normativa grazie al Codice Penale Italiano del 1930, al Codice Civile del 1942 e alla più "innovativa" Legge n° 108 del 7 marzo 1996.

In particolare si concentrerà l'analisi sulla Legge n° 108 del 7 marzo 1996, denominata "*Legge antiusura*" e sui successivi interventi rettificativi, richiamando solo in alcune occasioni le altre due fonti normative. La novità più importante apportata dalla legge madre del fenomeno usurario riguarda l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del criterio di giudizio oggettivo per la determinazione degli interessi usurari. Questa innovazione ha permesso la trasformazione del fenomeno usurario da fattispecie di conflitto di atteggiamenti

rischiosi intrinsecamente illeciti a fattispecie di regolamentazione dell'attività bancaria e di intermediazione finanziaria.

Successivamente ci si dirigerà verso l'argomento centrale del presente elaborato, andando ad analizzare e a descrivere il rapporto sussistente tra interessi moratori e delitto di usura, specificatamente in relazione ai mutui bancari. Infatti, si inizierà descrivendo dal punto di vista normativo il contratto di mutuo per poi definire qual è il legame diretto che congiunge tale fattispecie con il fenomeno dell'usura.

Dobbiamo tenere in considerazione che le controversie generate per la probabile presenza di usura nel contratto possono essere di vario tipo. Tuttavia, la nostra analisi si concentrerà sull'usura derivante dal superamento del tasso soglia da parte degli interessi nel momento in cui entreranno in scena gli interessi di mora a seguito di un ritardo dell'adempimento dell'obbligazione. Da quanto appena introdotto si evince che il ruolo svolto dalla Legge n° 108 del 7 marzo 1996 è fondamentale, soprattutto in relazione al secondo articolo di tale testo normativo, il quale fa ampiamente riferimento alle modalità di calcolo del tasso soglia di usura.<sup>1</sup> Tuttavia, un ruolo ancora più importante viene svolto dalla Cassazione Civile, sez. 1, sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013, la quale aveva la finalità di risolvere tutte le questioni relative alle casistiche di usura in relazione alla presenza degli interessi moratori.

In un ambito così importante ma allo stesso tempo così sensibile sono intervenuti la Banca d'Italia, la Dottrina, la Giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario, esprimendo il proprio pensiero e le proprie interpretazioni.

Dopo aver affrontato la dimensione teorica del problema verranno riportate alcune sentenze recenti di importanti tribunali italiani, relative a controversie realmente accadute negli anni 2015 e 2016. In tutte le sentenze ci

---

<sup>1</sup> Il procedimento è il seguente: si considera il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), rilevato trimestralmente attraverso uno specifico decreto ministeriale, il quale viene aumentato del suo 25% e su tale risultato vengono aggiunti quattro punti percentuali. Tuttavia, lo spread tra tasso limite e tasso medio non può eccedere l'otto per cento.

troveremo in presenza di una controversia tra l'istituto di credito erogatore del mutuo, nelle vesti di convenuto, e il singolo individuo o la società richiedente tale finanziamento, nel ruolo di attore. Si è deciso di non soffermarsi sulla dimensione teorica, e quindi di riportare alcuni casi specifici per analizzare come effettivamente vengono disciplinate tali situazioni, al fine di comprendere al meglio il processo interpretativo delle norme da parte dei Giudici.

L'ultima parte dell'elaborato si focalizzerà sulla descrizione dei due strumenti attualmente previsti che fungono da protezione nei confronti dell'usura. Entrambi sono dei fondi, il primo agisce in via anticipata e viene chiamato *"Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura"*, il secondo, invece, entra in gioco solo successivamente al verificarsi della situazione anomala e viene detto *"Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura"*.

# Capitolo 1

## L'evoluzione della normativa

*1.1 L'usura nelle prime popolazioni e nel Diritto Romano – 1.2 Il divieto del prestito oneroso nel Diritto Canonico – 1.3 Il concetto di usura nel Diritto Comune – 1.4 La liberalizzazione della pratica usuraria – 1.5 L'usura nell'Italia post unione – 1.6 L'usura nel Codice Civile del 1942 – 1.7 La legge n° 356/1992: riforma del delitto d'usura*

### **1.1 L'usura nelle prime popolazioni e nel Diritto Romano**

Gli innumerevoli dibattiti sul concetto di usura costituiscono una tematica di notevole interesse per lo studioso della disciplina giuridica. Dal punto di vista civilistico, l'usura può essere considerata come la pretesa di interessi troppo elevati a fronte di un prestito di capitale, o meglio, si definisce usurario il saggio di interesse che eccede le soglie stabilite dalla regolamentazione in vigore. Tuttavia, nel corso dei secoli, lo studio di questa materia è stato svolto non solo da soggetti esperti di diritto, ma anche da autorità statuali e temporali, e questo ha portato a visioni divergenti in relazione a tale concetto. Infatti, questo tema così ampio collega dal punto di vista storico giudizi e opinioni economiche, politiche, religiose e sociali.

Già all'epoca degli antichi egizi era permesso ottenere dei benefici derivanti da un prestito, ma questi venivano stabiliti dalla legge e, in ogni caso, non potevano superare il valore del prestito stesso.

Invece, nell'Antica Grecia si avevano due tipologie di prestito: quello ad uso, completamente gratuito e avente ad oggetto prevalentemente cavalli e

schiavi, e quello a consumo, il quale prevedeva la corresponsione di una somma di denaro aggiuntiva oltre alla somma inizialmente prestata.<sup>2</sup>

Nelle fonti del Diritto Romano il termine "*usurae*" si riferiva al corrispettivo pagato a fronte di un prestito di capitale da parte di un soggetto, a prescindere dall'ammontare di tale somma. Quindi, il concetto di usura non aveva l'accezione negativa che le viene attribuita al giorno d'oggi.

Inoltre, l'obbligo del debitore di pagare tale somma di denaro al creditore poteva derivare sia dall'ordinamento giuridico, sia da un accordo vincolante tra le due parti. Quanto appena detto è molto importante se consideriamo come esempio un contratto di finanziamento dell'epoca; infatti, il mutuo romano era per sua natura gratuito in quanto il mutuatario doveva corrispondere al mutuante la stessa somma di denaro che gli era stata prestata in precedenza, e niente di più. Quindi, l'eventuale saggio d'interesse applicato sul mutuo doveva essere stabilito volontariamente da entrambe le parti, e di tale accordo bisognava farne un apposito contratto, la "*stipulatio usurarum*", al fine di rendere valida dal punto di vista giuridico tale azione. Di conseguenza, al fine di ottenere quanto gli spettava, il creditore era obbligato ad agire in giudizio due volte: la prima per la quota parte del capitale e la seconda per gli interessi maturati.

Per quanto riguarda l'accordo volontario tra le parti in merito al saggio d'interesse, fin dall'introduzione della moneta negli scambi e nei prestiti a lungo termine, avvenuta a Roma nel IV secolo a.C., venne introdotto da parte delle autorità statali un limite, il cosiddetto "*fenus unciarium*", il quale venne fissato al dodici per cento su capitalizzazione annuale, ovvero l'uno per cento su capitalizzazione mensile. Tuttavia, al momento della stipulazione di un contratto le due parti potevano liberamente concordare un saggio di interesse inferiore a

---

<sup>2</sup> Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013

quello previsto dalla normativa. Questo principio restò valido fino al codice Giustiniano, avvenuto nel VI secolo d.C.<sup>3</sup>

Ciò nonostante vi erano alcune tipologie di prestiti sulle quali la legge permetteva alle due parti, al momento della stipulazione del contratto, di concordare un saggio di interesse molto più elevato di quello previsto dalla normativa, poiché il rischio di non recuperare l'investimento effettuato era molto grande; basti pensare, ad esempio, ai primi prestiti legati al trasporto delle merci.

---

<sup>3</sup> Bonora C., L'usura, II edizione, CEDAM, 2007

## 1.2 Il divieto del prestito oneroso nel Diritto Canonico

Come accennato nel paragrafo precedente, nell'epoca di Giustiniano avvenne una rivoluzione normativa in materia di prestiti onerosi. Precisamente, per la prima volta si ebbe una suddivisione dei prestiti in base alla loro natura, la quale poteva ricoprire ambiti civili, commerciali e marittimi. Inoltre venne imposto il divieto delle cosiddette "*usurae supra duplum*", ovvero il calcolo degli interessi anche quando questi, maturando periodo dopo periodo, avessero raggiunto e superato l'ammontare del capitale prestato. Oltre a ciò, venne introdotto il divieto dell'anatocismo in modo tale da non permettere che gli interessi scaduti e non ancora versati venissero sommati all'ammontare del capitale, facendo così generare ulteriori interessi.

Quindi, si può affermare che nell'epoca di Giustiniano il prestito oneroso non venne vietato, ma sottoposto ad una regolamentazione un po' più ferrea rispetto a quella del Diritto Romano. In questa sede, quindi, la limitazione dell'ammontare degli interessi ebbe per la prima volta una finalità di tutela nei confronti della controparte più debole del contratto, ovvero il debitore.<sup>4</sup>

Solamente nei secoli successivi, la Chiesa impose il divieto del prestito a interesse, prima applicandolo ai soli ecclesiastici e dopo estendendolo anche ai laici. Per il Diritto Canonico, quindi, con il termine usura ci si riferiva a tutto quello che andava ad incrementare l'ammontare del capitale prestato. In altre parole, quindi, era un usuraio colui che riscuoteva più di quanto aveva concesso in prestito. La giustificazione di questo pensiero risiedeva nel fatto che la mentalità commerciale, intesa come la ricerca di un guadagno derivante da un'operazione economica, era del tutto inconciliabile con la moralità ecclesiastica.

---

<sup>4</sup> Catania M., Usura: profili penali e civili, UTET, 2006

Tuttavia, nonostante la fermezza di tali imposizioni, molti individui appartenenti alla Chiesa e non riuscirono ad avvalersi dell'usura adottando alcuni accorgimenti elusivi. Per esempio, colui il quale prestava una somma di denaro a un altro soggetto sottraeva in via anticipata gli interessi e li trasformava in penalità di mora, e il debitore riconosceva di aver ricevuto una somma di denaro più elevata.

Sebbene i prestiti a interesse furono vietati durante il periodo di dominio della Chiesa, per correre in aiuto alle difficoltà subite dalle classi sociali meno abbienti vennero istituiti speciali organi, come i Censi e i Monti di Pietà, attraverso i quali veniva permesso come eccezione il prestito oneroso. A dire la verità, tali organi erano originariamente gratuiti, ma con il passare del tempo e con l'evoluzione dell'economia, anche loro hanno convenuto ad utilizzare il prestito oneroso. Tale valore aggiunto, però, serviva solamente alla copertura dei costi di transazione, e non a lucrare sul denaro prestato.

Tuttavia, la necessità di prestiti a interesse era troppo elevata per poter pensare di scoraggiare coloro i quali mettevano a disposizione il capitale, quindi il rispetto totale di tale divieto consisteva in una vera e propria utopia.

In ogni caso la legislazione canonica sino a tutto l'Ottocento rimase fedele alla condanna del prestito ad interesse di denaro e di beni fungibili, pur consentendo alcune eccezioni e pur tollerando il fenomeno anche perché lo stesso era, invece, ammesso dalle leggi civili dei vari Stati<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dagna P., *Profili Civilistici dell'Usura*, CEDAM, 2008

### 1.3 Il concetto di usura nel Diritto Comune

Come nel Diritto Romano, anche nel primo Diritto Canonico il concetto di usura non aveva un'accezione negativa; esso si riferiva essenzialmente al compenso, suddiviso in vari pagamenti periodici, che il debitore doveva corrispondere al creditore, in virtù dell'utilizzo del suo capitale. In seguito, con l'avvento del Medioevo e il successivo affermarsi dell'epoca comunale il concetto di usura iniziò ad assumere un significato dispregiativo, e quindi legato a un fenomeno da reprimere, poiché consisteva in uno strumento utilizzato per appesantire le classi meno abbienti.

A partire dal XII secolo si assistette ad un'evoluzione dal punto di vista economico, politico e sociale; la quale portò a un incremento del commercio e della circolazione del denaro, pertanto le necessità di prestiti rappresentavano, oramai, una prassi molto diffusa. Per questo motivo è stato necessario prestare maggiore attenzione alla tematica dell'usura. La novità rispetto alle epoche precedenti consistette nel modo di interpretare tale fenomeno: si iniziò progressivamente a distinguere l'interesse in senso stretto, ovvero le somme di denaro pagate periodicamente a fronte di un capitale prestato da un altro soggetto, dall'usura, nel momento in cui tali somme di denaro venivano considerate di ammontare troppo elevato. Con questo modo di ragionare si volevano sanzionare quelle forme di comportamento che costringevano la parte più debole del rapporto giuridico, in questo caso il debitore, a sopportare sacrifici sproporzionati.<sup>6</sup>

Nel Medioevo la maggior parte delle operazioni economiche consistevano in richieste di prestiti; in tale ambito il banchiere oltre a prestare denaro ai principi, agli aristocratici e saltuariamente anche alla Chiesa, svolgeva il ruolo di mercante. Se vi erano elevati rischi in relazione al rimborso del capitale, il

---

<sup>6</sup> Cristofano L., *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, CEDAM, 2001

mercante, attratto dall'idea di ottenere ingenti guadagni, stabiliva unilateralmente un saggio d'interesse abbastanza elevato da poter compensare eventuali perdite derivanti dai crediti non riscossi.

Nonostante il pensiero favorevole degli esponenti ecclesiastici in merito al divieto del prestito con interesse, a partire dal XV secolo si iniziò un processo volto ad alleggerire le idee repressive nei confronti dell'usura. I motivi che stanno alla base di questo nuovo concetto sono essenzialmente due: il primo legato all'espansione a macchia d'olio delle idee calviniste, le quali erano favorevoli alla concessione di prestiti onerosi; il secondo, più importante, legato all'avvento del capitalismo. Inoltre, anche la Chiesa Cattolica ha avuto necessità economiche e si è trovata più di una volta nella posizione di dover accettare senza alternative l'obbligo di pagare gli interessi maturati sul capitale prestato.

## 1.4 La liberalizzazione della pratica usuraria

Nel periodo illuminista si assistette ad una liberalizzazione totale per quanto riguarda la legittimità del prestito oneroso. Jeremy Bentham, noto filosofo e giurista dell'epoca sostenitore delle teorie economiche di Adam Smith, pubblicò un opuscolo "*pamphlet*" nel 1787, intitolato "*Defence of Usury*", nel quale oltre a dichiararsi favorevole al prestito oneroso, considerava inutili tutte quelle regolamentazioni che prevedevano l'obbligo di rispettare un tasso massimo applicabile nei prestiti finanziari<sup>7</sup>.

*"L'affermazione del liberismo economico, da Adam Smith in poi, consentirà di ritenere che ciò che si ricava dalla gestione o dall'impiego del capitale è il profitto, mentre ciò che si ricava dal prestito del denaro da altri impiegato costituisce l'interesse per l'uso del denaro; il mutuatario, quindi, paga al mutuante, sotto forma di interesse, parte del profitto che gli deriva dall'impiego del denaro ricevuto in prestito"*<sup>8</sup>. In altre parole, l'economista classico sosteneva che il denaro poteva essere utilizzato in vari modi, tuttavia bisognava pagare un prezzo per il suo utilizzo. Negli ordinamenti giuridici dove l'interesse sui prestiti era legale veniva stabilito un saggio massimo da praticare. Egli sosteneva che questo saggio massimo doveva essere maggiore del prezzo di mercato poiché, da un lato, il creditore non prestava il proprio capitale per un prezzo inferiore al suo valore, dall'altro, il debitore doveva sostenere il rischio derivante da quell'operazione.

Il pensiero di Adam Smith fu recepito dai principali paesi europei negli anni a venire. In Francia, dopo l'abolizione del saggio legale d'interesse avvenuta con l'emanazione di una legge nel 1789, il Code Napoleon del 1804 lasciò alle parti la totale facoltà di applicare o meno il tasso d'interesse sul prestito.

---

<sup>7</sup> Bentham, Difesa dell'usura, (nt. 1), Lettera I ss., 13 ss.

<sup>8</sup> Dagna P., Profili Civilistici dell'Usura, CEDAM, 2008; Smith A., La ricchezza delle nazioni – L'abbozzo del più famoso testo del pensiero economico classico, Roma, 1997

Qualche anno più tardi, nel 1854 in Inghilterra, venne abolito il saggio massimo d'interesse sui prestiti e tre anni dopo nel Regno di Sardegna l'usura non venne più considerata reato.

L'influenza francese è stata fondamentale per l'innovazione degli ordinamenti giuridici negli altri stati europei e negli stati italiani nel periodo precedente all'unione, poiché mentre prima erano presenti provvedimenti, anche penali, nei confronti di coloro i quali agivano oltre i limiti legali in termini di abuso dell'usura, successivamente vennero aboliti favorendo la massima libertà nel sistema economico. Per esempio, il Codice Penale Sabauda del 1839 vietava la stipulazione di un contratto di prestito il cui saggio d'interesse superasse una determinata soglia, prefissata dalla legge. Nello specifico ci riferiamo all'articolo n° 517 di tale testo normativo, il quale prevedeva una sanzione penale per colui il quale commetteva tale reato, consistente in un periodo di reclusione che andava dai sei mesi ai quattro anni. Successivamente, nel 1857, tale reato venne abrogato.

L'unico testo normativo precedente all'unione che non vietava la pratica usuraria risale al 1819 nel Regno delle due Sicilie. La motivazione che stava alla base di tale decisione andava ricercata nella situazione patrimoniale ed economica del Banco delle due Sicilie. Infatti, tale istituto di credito, trasformato successivamente in Banco di Napoli, si presentava in uno stato di benessere eccezionale, poiché era una delle banche più ricche di tutto lo stivale. Per questo motivo, gli abitanti del suddetto regno poterono usufruire del mercato creditizio senza ricorrere ai prestiti usurari. Perciò, il fenomeno dell'usura era poco diffuso e il legislatore non manifestò l'esigenza di intervenire con delle disposizioni.<sup>9</sup>

Tuttavia, in un'ottica di liberismo economico, il contratto, al momento della stipulazione, doveva essere inteso come simbolo della massima volontà delle parti; quindi, anche se la prestazione e la controprestazione non erano tra

---

<sup>9</sup> Manzoni D., L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° edizione, Giuffrè, 2013

di loro equilibrate, come capitava nelle operazioni di finanziamento, non si doveva sanzionare l'usura.

## 1.5 L'usura nell'Italia post unione

Nel Codice Civile del 1865 non vi erano norme esplicite con lo scopo di frenare il fenomeno dell'usura perché tale testo normativo fu pensato in un'ottica liberale e a favore della massima volontarietà delle parti nella stipulazione di un contratto. Tuttavia, per la salvaguardia della tutela della parte più debole del contratto stesso furono redatti alcuni articoli in materia di mutui a interessi. In particolare, il numero 1831 recitava nel seguente modo: *“L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.”*<sup>10</sup> La novità consisteva nel fatto che, se da un lato il legislatore aveva fissato dei limiti percentuali in termini di tasso di interesse, dall'altro aveva concesso ampi margini di libertà negli accordi tra le controparti.

Tuttavia, non è difficile immaginare quale sia stata la conseguenza principale di questa forma di liberalizzazione normativa. Infatti, a seguito dell'articolo numero 1831 si verificarono numerosi casi di accanimento nei confronti dei soggetti contrattualmente più deboli; per questo motivo vennero effettuate delle proposte di legge con lo scopo di contenere tale abuso<sup>11</sup>.

La Dottrina e la Giurisprudenza mossero alcune pesanti critiche nei confronti di tale liberalizzazione normativa e cercarono di colpire questi abusi dell'usura. *“Mentre la giurisprudenza cercò di reprimere l'usura ricorrendo da un lato al concetto della causa, dall'altro alla nozione di vizio di consenso, la*

---

<sup>10</sup> Articolo n° 1831, Codice Civile del 1865

<sup>11</sup> Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, IX Delitti contro il patrimonio, Torino, 1963; Prosdomici, Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura, Rivista trimestrale di Diritto Penale 1995, 576

*dottrina, a più riprese, cercò di dimostrare la illiceità dei patti usurari sulla base della loro presunta nullità.<sup>12</sup>* Per quanto riguarda il concetto di causa, l'idea che stava alla base di tale ragionamento consisteva nel fatto che la causa era illecita perché contraria alla legge e al buon costume. Nel vizio di consenso si voleva sottolineare che il debitore non si era rivolto al creditore in condizioni di lucidità, bensì con volontà viziata poiché spinto dal soddisfacimento delle necessità economiche primarie.

Successivamente, nel Codice Penale Italiano del 1889, conosciuto come Codice Zanardelli, del tutto in linea con il pensiero liberale del Codice Civile del 1865, non fu nemmeno introdotto il delitto d'usura in qualità di reato.

Un famoso giurista dell'epoca, Francesco Carrara, trattò anche il tema dell'usura nella sua opera intitolata *"Programma del corso di diritto criminale"*. A riguardo disse che le situazioni nelle quali il debitore si arrende alle condizioni stabilite dal creditore perché spinto dal bisogno, e il creditore ne approfitta del disequilibrio perché spinto dall'avidità, sono successe in passato, succedono nel presente e succederanno in futuro, a prescindere dalla normativa in vigore.<sup>13</sup>

Ciò nonostante, negli anni a seguire e, in particolare, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si avvertì il bisogno di rimodificare la normativa in vigore poiché vi fu un aumento di casistiche condizionate dal fenomeno dell'usura. I principali progetti di legge effettuati in tale periodo furono cinque, e sono i seguenti: Della Rocca Aguglia (1894), Compans (1895), Gianturco (1900), Sonnino (1901) e Garofalo (1910), le cui finalità furono quelle di determinare per legge un saggio d'interesse massimo, di attribuire poteri specifici ai giudici in caso di prestazione e controprestazione non proporzionali tra loro e di corrispondere una sanzione penale ai casi più gravi.

Nel 1930 entrò in vigore il Codice Rocco, altresì conosciuto come Codice Penale Italiano, e al primo comma dell'articolo 644 si definì l'usura come segue:

---

<sup>12</sup> Dagna P., *Profili Civilistici dell'Usura*, CEDAM, 2008

<sup>13</sup> Cristofano L., *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, CEDAM, 2001

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari.<sup>14</sup>”* Il comma successivo recitava così: *“Chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.<sup>15</sup>”* Perciò le forme di delitto d’usura erano due, la prima sancita dal primo comma richiamava il carattere pecuniario del fenomeno, mentre la seconda sancita dal comma successivo si riferiva all’usura come forma di mediazione. Nel primo caso gli elementi necessari erano: l’approfittamento dello stato di bisogno, il pagamento e la promessa di interessi in funzione della somma di denaro prestata. Nel secondo caso, invece, l’usura si doveva interpretare come la messa a disposizione di beni o di denaro a favore di soggetti in condizione di necessità, per i quali un altro soggetto chiamato mediatore riceveva compensi usurari.

Tuttavia, quello che dobbiamo chiederci è perché è stata reintrodotta la fattispecie del fenomeno dell’usura, o meglio, perché siamo passati da un contesto liberale a uno più normativizzato e, quindi, più tutelato. La risposta a tale domanda possiamo ricercarla nei *“Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale”*.

Preliminarmente, infatti, tutte le Corti d’Appello, si trovarono obbligate ad esprimere una propria opinione in merito alla possibilità di reinserimento del fenomeno dell’usura nell’ordinamento giuridico; quasi tutte loro si dimostrarono bendisposte e favorevoli a tale procedimento, con qualche modifica nella determinazione e nella definizione dell’interesse usurario. Precisamente, le Corti

---

<sup>14</sup> Bricchetti R., Codice Penale e leggi complementari, Giurisprudenza schemi e tabelle, Gruppo 24 ore, 2012; Codice Penale Italiano, 1930, art. 644 1° co.

<sup>15</sup> Lattanzi G., Codice Penale e delle leggi penali, Giuffrè Editore, 2011; Codice Penale Italiano, art. 644 2° co.

d'Appello espressero il parere quasi unanime nel richiedere che il legislatore stabilisse un tasso-soglia al di sopra del quale far scattare la sanzione di tipo penale. La motivazione di questa definizione così precisa del fenomeno da opprimere andava ricercata nel momento della valutazione del reato: si voleva evitare, quindi, che vi fosse un elevato grado di discrezionalità esercitabile da parte del giudice. Quindi, si desiderava avere un approccio meno soggettivo e un'interpretazione normativa strettamente oggettiva.

Una delle più rilevanti motivazioni, se non la più importante, che stava alla base della reintroduzione del reato d'usura è relativa allo stato di bisogno in cui si trovava il soggetto più *"debole"*. Questa condizione di necessità venne intesa come una situazione economica gravosa nella quale un soggetto versava, senza essere nemmeno in grado di garantire il sostentamento proprio e della famiglia. In tale circostanza, il soggetto era costretto ad accettare determinate condizioni contrattuali, generalmente sproporzionate a suo sfavore. Il soggetto più *"forte"*, invece, approfittava della situazione in cui versava il soggetto più *"debole"*, e questo comportamento generava un timore sociale notevole, poiché era contrario ai principi di correttezza, eticità e onestà. Perciò il legislatore decise di formalizzare il reato d'usura.

Quindi, è evidente che il Codice Penale Italiano aveva la finalità di ridurre i comportamenti usurari, applicando diverse sanzioni. In maniera più precisa, le finalità del suddetto testo normativo erano essenzialmente due: la tutela del patrimonio personale del soggetto contrattualmente più debole e la diffamazione del soggetto contrattualmente più forte. Questo risultato ci permette di considerare superato il Codice Zanardelli del 1889, il quale non penalizzava l'usura perché si basava sul principio della libertà degli interessi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lattanzi G., Codice Penale e delle leggi penali, Giuffrè Editore, 2011

## 1.6 L'usura nel Codice Civile del 1942

Nel 1942, con l'entrata in vigore del Codice Civile, il legislatore ha voluto gestire i comportamenti usurari attuando una particolare strategia finalizzata alla repressione del fenomeno stesso. Tale scopo doveva essere raggiunto attraverso una pluralità di norme. Infatti, l'attenzione degli esperti si focalizzò principalmente su due articoli del suddetto testo normativo, il n° 1448 e il n° 1815 2° co. poiché entrambi erano collegati all'articolo 644 1° co. e 2° co. del Codice Penale del 1930.

Tuttavia, nonostante questa forma di repressione del fenomeno, il legislatore, attraverso il Codice Civile non voleva proibire completamente la pattuizione di saggi d'interesse "*ultra legali*", permettendoli purché derivanti dalla stipulazione di un atto scritto. Il motivo che sta alla base di quanto appena detto può essere ricondotto al fatto che i comportamenti usurari in termini di saggi d'interesse troppo elevati venivano già scoraggiati a seguito dei provvedimenti introdotti dal Codice Penale Italiano dodici anni prima.<sup>17</sup>

La disciplina codicistica aveva, quindi, la finalità di limitare l'interesse da corrispondere a quello legale, sia nel caso in cui gli interessi "*ultra legali*" non conseguivano dalla stipulazione di un atto scritto, sia nel caso in cui venivano stabiliti interessi usurari. Invero, il testo originario dell'articolo 1815 2° co. recitava così: "*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.*"<sup>18</sup> Attraverso tale norma il legislatore presentò un concetto di interessi usurari già determinato nel precedente Codice Rocco. Tutto ciò ha generato un'analogia e una consonanza in termini di interpretazione del fenomeno dell'usura, poiché i due testi si muovevano parallelamente tra loro nel definire tale concetto. La giurisprudenza e la dottrina, infatti, confermavano l'esistenza di interessi usurari disciplinati

---

<sup>17</sup> Riccio A., Il contratto usurario nel diritto civile, Padova, 2002

<sup>18</sup> Codice Civile, art. 1815 2° co., 1942 (testo originario)

dall'articolo 1815 2° co. se e solo se ricorrevano tutti gli elementi necessari di cui all'articolo 644 del Codice Penale.

Per quanto riguarda la clausola di nullità dovuta alla parte eccedente degli interessi stabiliti, viene richiamato l'allora articolo 1284 2° co, il quale recitava così: *“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.”*<sup>19</sup> Come si evince dal suddetto articolo la sanzione di nullità prevista dall'articolo 1815 2° co. veniva in qualche modo limitata. *“Si trattava, cioè, di ipotesi di nullità parziale della clausola usuraria e di sostituzione automatica di tale clausola con il tasso legale degli interessi, riprendendo, in tal modo, lo schema generale disciplinato dall'articolo 1419 2° co. c.c.”*<sup>20</sup> Infatti, la nullità di una o più clausole non determina la nullità di tutto il contratto quando tali clausole vengono sostituite da norme imperative.

Come si evince, le norme codicistiche appena descritte tendevano in qualche modo a dare una forma di salvaguardia generale a favore del credito, o meglio, del creditore. Per riequilibrare questa situazione, il legislatore ha introdotto alcune norme con finalità di tutela anche per la parte più debole del rapporto giuridico. Infatti, l'articolo 1447 del Codice Civile e seguenti disciplinano le condizioni di rescissione del contratto. In particolare, l'articolo 1448 1° co. recita così: *“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, della quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.”*<sup>21</sup> Quindi, questa disposizione ci mette di fronte alla reazione di una delle due parti del contratto nei confronti dell'iniquità e della sproporzione del vantaggio ottenuto dall'altra parte grazie ad un particolare contesto nel quale si trovava la prima.

L'articolo 1448 del Codice Civile può essere considerato come un rimedio sia per quanto riguarda i contratti conclusi in stato di pericolo, di cui all'articolo

---

<sup>19</sup> Codice Civile, art. 1284 2° co., 1942 (testo originario)

<sup>20</sup> Dagna P., Profili Civilistici dell'Usura, CEDAM, 2008 p.28

<sup>21</sup> Codice Civile, art. 1448 1° co., 1942

1447 del Codice Civile, sia quando ci troviamo di fronte a contesti nei quali vi è disuguaglianza tra le prestazioni e tale disuguaglianza è una diretta conseguenza della condizione di necessità di una delle due parti, della quale l'altra ha cercato di avvantaggiarsi.<sup>22</sup>

Il 2° co. dell'articolo 1448 specifica la condizione fondamentale per poter richiedere la rescissione del contratto, o meglio, ci indica quando non può essere esercitata tale azione. Infatti, il testo è il seguente: *“L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.”*<sup>23</sup> In questo caso si suole dire che la lesione subita deve essere *“ultra dimidium”*, e ciò si verifica nel momento in cui la sproporzione tra le due prestazioni è tale per cui una valga più del doppio dell'altra.

Un'altra condizione fondamentale per esercitare l'azione di rescissione è legata alla non aleatorietà del contratto, di cui si evince al 4° co. del sopracitato articolo.

Per molto tempo la dottrina si è interrogata sia sul presupposto dell'azione di rescissione in riferimento all'articolo appena illustrato, sia sul rapporto contrastante tra il contratto rescindibile per lesione, ma non nullo e l'articolo 1815 2° co., il quale imponeva la nullità per la parte eccedente, ovvero gli interessi usurari. In altri termini, ci si chiedeva perché l'approfittamento dello stato di bisogno da parte di un soggetto nei confronti di un altro generava una duplice conseguenza in materia civilistica, tra l'altro inconciliabile; la rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 1448 e la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 1815 2° co.

Recentemente si è giunti a una soluzione appoggiando la scelta degli autori del Codice Civile, poiché si basava sulla particolarità dei diversi interessi regolati. Fondamentalmente, da un lato l'ordinamento giuridico voleva colpire

---

<sup>22</sup> Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013

<sup>23</sup> Codice Civile, art. 1448 2° co., 1942

un atteggiamento che ha generato un particolare assetto di interessi, poiché il contratto rescindibile ai sensi dell'articolo 1448 non era un contratto caratterizzato dal perseguimento di interessi illeciti, ma un contratto nel quale la sproporzionalità tra le prestazioni reciproche non era altro che la conseguenza dell'approfittamento dello stato di bisogno da parte di un soggetto nei confronti di un altro; dall'altro, nel caso in cui si andava a sancire la clausola di nullità relativa a un contratto di mutuo usurario, il legislatore voleva colpire l'intero assetto di interessi, perché colui il quale decideva di concedere un mutuo aveva già determinato in un momento precedente le condizioni di impiego.<sup>24</sup>

Quindi, non si applicava un criterio di giudizio oggettivo per rilevare la presenza di usurarietà degli interessi, come si evinceva dall'articolo 1815 2° co. del codice civile, bensì un metro di giudizio discrezionale e gli esperti si sono sovente domandati se tale criterio poteva essere rinvenuto nell'articolo 644 del Codice Penale Italiano. Esponendo in modo diverso il concetto appena menzionato, la Dottrina e la Giurisprudenza, da molto tempo, ebbero la medesima visione per quanto riguarda il presupposto sulla base del quale operava l'articolo 1815 2° co. del Codice Civile, ovvero l'approfittamento dello stato di bisogno su cui si basava il delitto di usura di cui all'articolo 644 del Codice Penale. Inoltre, sulla base del concetto di nullità parziale ai sensi dell'articolo 1815 2° co., nel quale il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno non veniva richiamato, la giurisprudenza rimase decisa nel subordinare la nullità dell'intero contratto di mutuo qualora siano presenti tutti gli elementi della fattispecie penale. Le visioni opposte, ovvero quelle che consideravano la norma di cui all'articolo 1815 2° co. autonoma rispetto alla disposizione penale e si ritenevano favorevoli alla nullità parziale del contratto di mutuo, erano infrequenti.

Tuttavia, i paragoni e le conformità tra la disposizione penale dell'usura e la rescissione del contratto usurario disciplinata dall'articolo 1448 e seguenti

---

<sup>24</sup> Dagna P., Profili Civilistici dell'Usura, CEDAM, 2008

sono palesi. Tutto ciò ebbe come conseguenza quella di generare un disturbo e una sovrapposizione tra il connotato civilistico in termini di rescissione del contratto e il connotato penalistico dell'usurarietà, nonostante il notevole impegno assunto al fine di scorgere possibili elementi di distinzione. In particolare, gli studi effettuati dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza hanno portato a tre diverse concezioni, in base al requisito assunto come riferimento nella valutazione della rescissione del contratto usurario. Il primo orientamento considerava come presupposto della rescissione la disuguaglianza tra la prestazione e la controprestazione, il secondo faceva riferimento al vizio della volontà di chi, accecato dalle proprie condizioni di necessità, accettava determinate condizioni che in situazioni normali non avrebbe mai accettato; infine, l'ultima tesi penalizzava il comportamento del soggetto che ha abusato, in piena consapevolezza, delle condizioni di necessità dell'altro soggetto.

Un altro argomento che ha generato molte questioni nel corso del tempo fu quello relativo al mantenere o meno la soluzione della rescissione del contratto nel diritto privato, considerando le limitate condizioni di applicabilità in relazione al fenomeno usurario e alla complessità nell'individuare l'elemento probatorio dell'approfittamento dello stato di bisogno. Invero, dato che l'articolo 1448 del Codice Civile richiedeva una disuguaglianza molto importante tra la prestazione e la controprestazione, l'applicabilità della suddetta fattispecie risultava molto difficile. Si potrebbe addirittura pensare che tale articolo sia stato appositamente redatto in questo modo con la finalità di limitare la rescissione per lesione ai soli contratti a prestazioni corrispettive.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Cian G., Commentario breve al Codice Civile, Edizione XI, Cedam, 2014

## 1.7 La legge n° 356/1992: riforma del delitto d'usura

Con il passare degli anni il fenomeno dell'usura prese piede molto velocemente, in modo particolare nel Mezzogiorno, le cui regioni non erano tanto sviluppate economicamente quanto quelle del nord, e la necessità di "*denaro liquido*" da parte delle persone fisiche e delle persone giuridiche era all'ordine del giorno. In questo contesto, le organizzazioni mafiose, le quali operavano già da anni, si espansero a macchia d'olio ed ebbero l'opportunità di rafforzare il loro dominio, ma soprattutto, di entrare nell'economia lecita. Uno dei modi per fare ciò consisteva nel concedere prestiti a interesse.

L'operato delle organizzazioni criminali seguiva un preciso percorso suddiviso in tre step: riciclaggio, usura, estorsione o acquisizione. Nel primo passo l'organizzazione si trovava a gestire denaro ottenuto da attività illecite, tra le quali: prostituzione, contrabbando e spaccio; e quale modo migliore per ripulirlo se non investendolo in attività in dissesto economico. Nel secondo passo, infatti, tali organizzazioni finanziavano le aziende in difficoltà applicando tassi di interesse spropositati. Come accadeva spesso, gli imprenditori non erano in grado di pagare tali somme di denaro e, successivamente, subivano estorsioni e minacce da parte delle organizzazioni; infatti, si sono verificati e si verificano tutt'ora suicidi da parte dei titolari delle imprese per motivi apparentemente "*ignoti*", però riconducibili a quanto appena detto. L'ipotesi alternativa alle estorsioni consisteva nell'acquisto della società, o meglio, nel subentro dell'organizzazione nell'attività aziendale. Questa azione era fittizia, nel senso che l'imprenditore rimaneva a capo dell'impresa ma solo come "*testa di legno*", poiché il controllo vero e proprio entrava nelle mani dell'organizzazione criminale. Quest'ultimo passaggio ebbe come conseguenza quella di far entrare le organizzazioni criminali nell'economia lecita. Per far fronte a tutta questa serie

di problemi, il legislatore sentì il bisogno di intervenire andando a modificare le normative in vigore in quel momento.<sup>26</sup>

La legge n. 356 del 7 agosto 1992 proveniente dal decreto legge n. 306 dell'8 giugno dello stesso anno conteneva alcune *“Modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata”*. In particolare, con l'articolo 11-quinques comma 2 venne introdotto un nuovo articolo, il 644-bis il quale recitava così: *“Chiunque, fuori dai casi previsti dall'Art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra cosa mobile, interessi o vantaggi usurari, è punito con la reclusione de sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concordo nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.”*<sup>27</sup>

Mentre l'articolo 644 faceva riferimento ai casi di usura propria, il 644-bis fu introdotto per regolare le situazioni di usura impropria. Nonostante la similarità che possiamo riscontrare nei testi dei due articoli, se osserviamo attentamente la parte iniziale del 644-bis notiamo la dicitura *“...fuori dai casi previsti dall'Art. 644...”*, il che ci fa pensare che questa norma sia legata a quella precedente attraverso il criterio dell'accessorietà. Dopo aver effettuato questa premessa esaminiamo le caratteristiche che contraddistinguono i suddetti articoli. Innanzitutto, possiamo affermare che il bene giuridico tutelato dalla normativa, ovvero il patrimonio personale del soggetto contrattualmente più debole, coincide in entrambi i casi. Tuttavia, è evidente che, dai lavori

---

<sup>26</sup> Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013

<sup>27</sup> Arnese A., *Usura e Modus. Il problema del sovraindebitamento del mondo antico all'attualità*, Cacucci Editore, 2013; Codice Penale, art. 644-bis (legge 356 del 7 agosto 1992)

preparatori della legge sopracitata, l'articolo 644-bis voleva limitare in misura maggiore rispetto all'articolo 644 la libertà concorrenziale del mercato. O meglio, si voleva evitare che l'attività economica divenisse un ostacolo all'utilità sociale, che fosse in contrapposizione alla libertà umana e alla sicurezza.

Se analizziamo il testo normativo nella dicitura "*...di denaro o di altra cosa mobile.*" possiamo fare un'ulteriore riflessione. Mentre nel caso del denaro la prestazione può essere considerata la stessa in entrambi i testi normativi, per quanto riguarda l'altra cosa mobile la ratio non coincide in entrambi gli articoli. Infatti, nella norma relativa all'usura impropria il legislatore ha voluto estendere il raggio di applicazione e, quindi, considerare come prestazione con valore economico anche le prestazioni derivanti da attività professionali.

Per quanto riguarda la prestazione da corrispondere da parte del soggetto più debole, ovvero il "*...dare o promettere interessi o vantaggi usurari*" possiamo dire che il legislatore abbia mantenuto una definizione imprecisa, non andando a specificare la dimensione di tali interessi per essere considerati eccessivi, e questo provocò delle divergenze dal punto di vista interpretativo da parte della dottrina e della giurisprudenza.

## Capitolo 2

### La normativa attuale

*2.1 Le motivazioni per un cambio di rotta – 2.2 I lavori preparatori e l'iter della legge n° 108/1996 – 2.3 "Disposizioni in materia di usura": legge n° 108/1996 – 2.4 Gli aspetti contrastanti – 2.5 Le modifiche successive – 2.6 Le tipologie di usura*

#### **2.1 Le motivazioni per un cambio di rotta**

Nello stato italiano il concetto di usura disciplinato dal Codice Rocco del 1930 non ha fornito gran prova del suo operato, e questo accadde grazie all'espansione del mercato usurario derivante dalla crescita economica e dall'aumento esponenziale dei consumi nel periodo appena successivo alla seconda guerra mondiale. Infatti, a seguito dell'eccessiva inflessibilità dell'organismo creditizio, ma soprattutto dell'inadeguata e scadente efficacia dell'ordinamento giuridico in vigore all'epoca, i prestiti a interesse troppo elevati si diffusero molto rapidamente.

Successivamente, a seguito dell'espansione del numero di casistiche relative ai prestiti a interesse usurario, il legislatore decise di intervenire e nel 1992 entrò in vigore la legge 356 del 7 agosto. Questo testo normativo ebbe un duplice effetto: da un lato prevedeva un rafforzamento della normativa penale dell'usura in termini di sanzioni, per quanto riguarda l'articolo 644 del Codice Rocco, andando ad aumentare l'importo pecuniario da corrispondere; dall'altro venne introdotta la fattispecie di usura impropria, contenuta nell'articolo 644-bis dello stesso testo normativo. Essa consisteva nel primo esperimento effettuato

per disciplinare il fenomeno dell'usura anche nel contesto economico e professionale, e non solo al fine della salvaguardia del patrimonio personale del soggetto contrattualmente più debole. In altri termini, la nuova disposizione non richiamava per forza come requisito fondamentale quello dell'approfittamento dello stato di bisogno, ma uno meno rigoroso e soprattutto meno personale, ovvero la condizione di difficoltà economica o finanziaria nel caso in cui il mutuatario esercitasse un'attività imprenditoriale o professionale.<sup>28</sup>

Tuttavia, l'azione normativa effettuata in quell'anno non permise di conseguire i risultati che si erano prefissati, poiché negli anni immediatamente successivi a tale riforma il fenomeno dell'usura non diminuì. Quindi, grazie anche alle motivazioni e alle pressioni esercitate da parte della società, dell'opinione pubblica e soprattutto dall'avvento dei media, vennero presentati nelle Camere del Parlamento vari disegni di legge, i quali ebbero come finalità quella di cercare di frenare il fenomeno dell'usura e quella di riformulare la disciplina dei contratti usurari già presente nel codice civile. Ad esempio, il 17 settembre 1994 venne presentato in Parlamento il disegno di legge n° 1242, il quale aveva come oggetto di discussione proprio il fenomeno dell'usura. Il governo, nella redazione di tale disegno di legge, si prefisse come obiettivo quello di congiungere le due fattispecie dell'usura propria e dell'usura impropria, disciplinate rispettivamente dall'articolo 644 e dall'articolo 644-bis del Codice Penale Italiano, al fine di considerate un unico archetipo di reato.

Sin dai primi momenti della discussione avvenuta in Parlamento, si evinse che le due questioni più rilevanti sulle quali fare leva e decidere il da farsi, con lo scopo finale di rendere la normativa sull'usura più efficace e più adeguata, consistevano nella determinazione di un saggio d'interesse usurario, da un lato, e nel designare degli organi idonei a sostenere le vittime di tale fenomeno, come il cosiddetto Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, dall'altro. *“La proposta di legge Grasso, ad esempio, definiva “usurario” il corrispettivo che superasse, al*

---

<sup>28</sup> Riccio A., Il contratto usurario nel diritto civile, Padova, 2002

*momento della richiesta, il quintuplo del TUS (Tasso Ufficiale di Sconto) stabilito annualmente dalla Banca d'Italia. La proposta di legge Novelli, invece, considerava usurario il tasso di interesse che eccedeva di tre volte e mezzo il TUS.<sup>29</sup>* La volontà nel determinare un tasso massimo nel caso di prestiti a interesse non proveniva solamente dalla sopracitata Proposta di Legge Grasso, ma anche da influenze da parte di legislazioni simili a quelle italiane, come quella francese. Infatti, anche nel Codice Penale Francese del 1994 è presente una disposizione nella quale viene fissato un saggio d'interesse massimo il cui superamento prevede l'entrata in scena dell'usura.

Per quanto riguarda la questione relativa all'inasprimento della disciplina dell'usura, è necessario ricordare una visione contrastante tra la Camera e il Governo, poiché il primo organo era favorevole a presentare proposte di legge le quali prevedevano la determinazione di un saggio massimo oltre il quale si parlava di usura, mentre il secondo aveva un parere contrario.

---

<sup>29</sup> Dagna P., *Profili Civilistici dell'Usura*, CEDAM, 2008

## 2.2 I lavori preparatori e l'iter della legge n° 108/1996

Tornando all'analisi del disegno di legge n° 1242 del 17 settembre 1994, possiamo dire con certezza che l'unificazione delle fattispecie d'usura in un unico archetipo, proposta dall'onorevole Grasso, aveva come obiettivo quello di sottendere il reato d'usura non più al presupposto dell'approfittamento dello stato di bisogno, bensì a uno meno rigoroso, ovvero a quello delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Dopo essere transitato in Commissione, tale disegno di legge, aggiornato con alcune proposte di legge effettuate successivamente, giunse alla Camera in data 3 ottobre 1994 e fu approvato otto giorni dopo. In seguito, approdò al Senato per ottenere il consenso di Palazzo Madama.

Il testo legislativo approvato dalla Camera, alla fine, non si limitò a ricostruire la normativa penale del delitto di usura dalle basi, ma intervenne anche nella dimensione civilistica del fenomeno, andando a modificare l'articolo 1815 2° co. del Codice Civile. Tale norma, tra l'altro, era l'unica in vigore in ambito privatistico per quanto riguarda gli interessi usurari. La suddetta legge conteneva al suo interno molteplici novità, tra le quali: il riferimento al TAEG, acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale, ovvero il fatto che il tasso usurario doveva essere associato a tale benchmark per la prima volta con lo scopo di considerare all'interno di tale parametro tutte le voci di costo del finanziamento come le commissioni, le remunerazioni e le spese varie; l'incremento del tasso usurario fino a raggiungere la misura di otto volte il TUS, ovvero il tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia e, infine, la costruzione di un apposito fondo la cui finalità doveva consistere nel salvaguardare le vittime del fenomeno dell'usura attraverso l'agevolazione dei finanziamenti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Manna A., La nuova legge sull'usura, un modello di tecniche incrociate di tutela, 2000

*“Il testo passò al Senato solamente l’anno successivo e negli albori del 1996 venne approvato dalla Commissione di Giustizia, in data 22 febbraio.<sup>31</sup>”* In questo frangente di tempo alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria espressero la loro opinione in merito, e venne raccolto un pensiero concordante in relazione alla fissazione di un tasso usurario nei contratti di finanziamento.

Tuttavia, la maggioranza della Commissione ha ritenuto opportuno suddividere il testo originario, proveniente dal disegno di legge n° 1242 presentato nella Camera dei Deputati due anni prima, in due concetti: il primo, secondo il quale si considerava usurario un determinato tasso nel momento in cui avesse superato di oltre il cinquanta per cento il tasso d’interesse medio su capitalizzazione annuale esercitato dalle banche durante i tre mesi antecedenti, ovviamente in riferimento a operazioni con stessa natura e con rischio simile; il secondo, attraverso il quale si considerava usurario un tasso, seppur inferiore a quello prefissato, non equilibrato in relazione al capitale prestato. Le motivazioni che stavano alla base di questo orientamento, preso da parte della Commissione, erano indirizzate alla semplificazione del concetto di usura. Infatti, da un lato si voleva favorire la posizione del magistrato, facilitandogli l’individuazione dell’interesse usurario, soprattutto nelle situazioni più gravi, dall’altro si voleva tutelare il contraente più debole mettendolo nella posizione di poter conoscere in anticipo quando un tasso d’interesse era da ritenersi usurario.

Il Governo e la Banca d’Italia avevano un’opinione contraria in merito: infatti, tali organi non erano favorevoli alla fissazione di un tasso di interesse usurario. In particolare, il Governo aveva un parere contrastante perché persistevano divergenze notevoli nel valore dei saggi medi esercitati dal settore bancario e perché lo sviluppo economico non proseguiva di pari passo in tutte le regioni del paese. Inoltre, bisognava tener conto che il credito al consumo, avente ad oggetto prestiti di denaro minori e a breve scadenza, aveva saggi

---

<sup>31</sup> Siliquini M. G., *L’iter legislativo delle norme antiusura*, Società economica e Istituzioni, Torino, 1997

d'interesse mediamente più elevati e questa tipologia di finanziamenti era la più gettonata da parte delle società. La Banca d'Italia, invece, non era favorevole alla fissazione di un tasso usurario per legge poiché aveva timore di eventuali rischi relativi al mercato del credito, dal momento che, lo scopo dell'usuraio non è lo stesso del creditore in linea con la legge; infatti, il primo ha come obiettivo quello di entrare in possesso della garanzia del debitore, mentre al creditore interessa solamente riscuotere la somma di denaro prestata.<sup>32</sup>

Al momento della determinazione del valore del tasso d'interesse oltre al quale scattava il reato di usura, la Commissione di Giustizia decise che tale delitto si presentava, come appena accennato, nel momento in cui veniva oltrepassato di cinquanta punti percentuali il cosiddetto TAEG medio per le operazioni della stessa natura, degli interessi esercitati dalle banche e da alcune società finanziarie autorizzate. I Tassi Annui Effettivi Globali medi venivano determinati trimestralmente da parte del ministero del Tesoro, su parere della banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Quindi, possiamo dire che il delitto di usura è stato completamente ricostruito partendo dalle fondamenta, poiché le sanzioni di tipo penale nei confronti degli usurai sono state rincarate, e venne utilizzato il presupposto dello stato di bisogno da parte del contraente più debole non più come elemento essenziale ma come aggravante. *“Si era prevista, quindi, un'ulteriore fattispecie incriminatrice, di natura transitoria, in attesa, cioè, della fissazione del tasso da parte del Tesoro: venivano così puniti anche i prestiti al di sotto del tasso prefissato, qualora risultassero comunque sproporzionati rispetto alla prestazione, ed il soggetto passivo si trovasse in condizioni di difficoltà economica.”*<sup>33</sup>

Per quanto riguarda la creazione dello strumento posto a tutela dei soggetti sui quali grava tale fenomeno, ovvero il cosiddetto *“Fondo di Solidarietà*

---

<sup>32</sup> Quadri E., La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti, Corriere Giuridico, 1996

<sup>33</sup> Dagna P., Profili Civilistici dell'Usura, CEDAM, 2008

*per le vittime dell'usura*", vennero riviste e perfezionate alcune norme. Inoltre, grazie al Commissario straordinario per il Governo, al fondo appena citato ne venne affiancato un altro, con finalità diverse. Infatti, il "*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*" agisce in via anticipata rispetto al precedente, cercando di scongiurare il ricorso agli usurai da parte del soggetto in difficoltà.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Cristofano L., *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, CEDAM, 2001

## 2.3 “Disposizioni in materia di usura”: legge n° 108/1996

Il testo normativo deliberato dal Senato presso la Commissione di Giustizia venne consegnato alla Camera dei Deputati il giorno 22 febbraio 1996, per procedere alla fase finale dell’iter legislativo. Nei giorni seguenti, dopo aver ottenuto il consenso da parte di tutte le Commissioni, in data 28 febbraio 1996 la Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati approvò in maniera risolutiva il testo normativo. Successivamente, il Presidente della Repubblica promulgò e pubblicò tale testo nella legge n° 108 del 7 marzo 1996, contenente le *“Disposizioni in materia di usura”*.

Nel nuovo testo normativo il delitto di usura è associato a un parametro di oggettività del fenomeno, ovvero il reato sorge nel momento in cui si verifica una determinata situazione oggettiva, e non a discrezione di qualcuno. Per essere più precisi, secondo tali disposizioni parliamo di usura allorché in un contratto a prestazioni corrispettive, una delle due ecceda un determinato livello, o soglia, stabilito da una normativa specifica. In altre parole, tale soglia determina il limite oltre al quale gli interessi devono sempre essere considerati usurari, e quindi illeciti.

Se analizziamo l’articolo 1 della legge di riferimento notiamo che esso consiste sostanzialmente in una sostituzione del precedente articolo 644 del Codice Penale Italiano. La nuova versione della disposizione è caratterizzata dalla seguente dicitura: *“chi si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari<sup>35</sup>”*. Nonostante le modifiche letterali del sopracitato articolo siano poche, in termini di significato e di interpretazione normativa ci troviamo in presenza di una disposizione completamente rinnovata e ridefinita. Infatti, l’intenzione del legislatore, attraverso l’articolo 1 della suddetta legge, consisteva

---

<sup>35</sup> Legge n° 108 del 7 marzo 1996, articolo 1 comma 1°; Codice Penale Italiano, articolo 644.

nell'ampliare il raggio d'azione della fattispecie, cercando di inglobare alcune situazioni e alcuni contesti precedentemente non rilevanti in termini di comportamento usurario. In particolare, la sostituzione del gergo "*altra cosa mobile*" con le parole "*altra utilità*" rimuoveva ogni tipologia di limite in termini di prestazione in corrispettivo della quale veniva richiesta una controprestazione di natura usuraria e consentiva, quindi, di comprendere all'interno della fattispecie tutti i casi di usura reale, precedentemente esclusi, come ad esempio le prestazioni professionali e i contratti di locazione caratterizzati da corrispettivi di importo spropositatamente elevato.<sup>36</sup>

Per quanto riguarda la tematica della mediazione usuraria, disciplinata dall'articolo 644 co. 2 del Codice Penale, essa rimase legata al momento della conclusione del contratto principale, in relazione al tipo di punizione che poteva essere attribuito al soggetto mediatore. Perciò, il fenomeno della mediazione usuraria veniva ripresentato alla lettera dallo schema civilistico.

Se proseguiamo nell'analisi della legge, al comma terzo dell'articolo uno troviamo le seguenti parole: "*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.*<sup>37</sup>" Questa frase è molto importante, e dovrebbe chiarire ogni dubbio in merito all'oggettività della sua interpretazione. In altri termini, secondo il sopracitato comma, la presenza o meno del fenomeno dell'usura all'interno di una controversia non dovrebbe essere a discrezione del giudice, bensì stabilita dalla legge. Il legislatore ha voluto, quindi, subordinare il reato di usura a dei parametri meramente oggettivi. Tuttavia, la parte successiva del suddetto comma inverte la rotta di pensiero e attribuisce al reato anche una dimensione soggettiva. Infatti, anche se inferiori a una determinata soglia, sono usurari gli interessi considerati sproporzionati rispetto alla prestazione corrispettiva, qualora chi li abbia pagati o semplicemente promessi versasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

---

<sup>36</sup> Manna A., La nuova legge sull'usura, UTET, 1997

<sup>37</sup> Legge n° 108 del 7 marzo 1996, articolo 1 comma 3° prima parte; Codice Penale Italiano, articolo 644.

Il legislatore, nel formulare il comma terzo dell'articolo 1, non ha voluto creare confusione in termini di interpretazione della norma. Il fatto di considerare usurario un tasso di interesse inferiore a quello stabilito come soglia non ha la finalità di rendere inutile una norma, in questo caso il comma terzo prima parte, bensì quello di ampliarne il raggio di applicabilità, con l'obbiettivo di tutelare il più possibile il soggetto vittima dell'abuso. *“Questa fattispecie di usura cd. presunta, è volta a chiudere ogni possibile scappatoia di fronte ad intenti elusivi del precetto del tasso fisso di cui all'ipotesi base del reato, qualora, cioè, si pattuiscono tassi di interesse di poco inferiori a quello usurario definito per legge ma che, dal complesso delle circostanze oggettive in cui si trova il mutuatario, possono comunque essere ritenuti illeciti.”*<sup>38</sup>

L'articolo 2 della legge n° 108 del 7 marzo 1996 è caratterizzato da aspetti maggiormente quantitativi rispetto all'articolo uno. Precisamente, il comma quarto<sup>39</sup> del suddetto testo normativo ha l'obbiettivo di specificare la soglia oltre alla quale gli interessi debbano essere considerati usurari, ai sensi dell'articolo 644 co. 3° del Codice Penale. Quindi, al saggio medio applicato nel trimestre antecedente alla data di riferimento dagli istituti di credito e dagli intermediari riconosciuti pubblicamente, per le operazioni simili in termini di oggetto, natura, importo, durata, rischi e garanzie veniva sommato il suo cinquanta per cento e si otteneva il tasso limite oltre al quale scattava il reato di usura. Il compito della determinazione del suddetto saggio e della classificazione annuale delle operazioni spettava al Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e tale comunicazione doveva essere pubblicata tempestivamente nella Gazzetta Ufficiale.

---

<sup>38</sup> Dagna P., Profili Civilistici dell'Usura, CEDAM, 2008; Manna A., La nuova legge sull'usura, un modello di tecniche incrociate di tutela, 2000

<sup>39</sup> “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”, Legge n° 108 del 7 marzo 1996, articolo 2 comma 4°

È evidente che, nel periodo subito susseguente all'entrata in vigore della Legge n° 108 del 7 marzo 1996 e nei trecentosessanta giorni successivi, necessari per la rilevazione trimestrale dei saggi d'interesse, il fenomeno dell'usura doveva essere in qualche modo disciplinato. Quindi, fino al momento in cui il meccanismo dei tassi non divenne completamente operativo, il legislatore aveva predisposto una fattispecie transitoria del reato d'usura, la quale aveva caratteristiche simili alla seconda ipotesi del reato disciplinata dall'articolo 1 co. 4° della suddetta legge.

Per quanto concerne la determinazione del tasso usurario, l'articolo 2 del testo normativo stabilisce i vari step per la costruzione. In particolare, il Tesoro attua un procedimento molto articolato per rilevare, individuare e pubblicare periodicamente il saggio effettivo globale esercitato dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari riconosciuti pubblicamente, in relazione ad ogni categoria di operazione. Quindi, per ogni tipologia di operazione viene rilevato e successivamente comunicato il tasso limite o tasso soglia, il quale funge da spartiacque tra interessi leciti e interessi usurari, e quindi illeciti.<sup>40</sup>

La legge n° 108 del 7 marzo 1996 non ha solamente rinnovato radicalmente la normativa usuraria in ambito penalistico; infatti, l'articolo 4 della suddetta legge ha apportato delle modifiche anche nel Codice Civile, precisamente all'articolo 1815 2° co. Rispetto alla vecchia norma, la quale prevedeva la nullità della clausola e la riduzione degli interessi alla misura legale qualora gli interessi convenuti fossero usurari, il nuovo testo normativo recita nel seguente modo: *“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”*<sup>41</sup> Si può facilmente evincere che la nuova disposizione è di gran lunga più penalizzante nei confronti del mutuante rispetto alla vecchia disciplina poiché in caso stipulazione di interessi usurari, e quindi illeciti, non entra in gioco la riduzione alla misura legale bensì la non corresponsione degli

---

<sup>40</sup> Quadri E., La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti, Corriere Giuridico, 1996

<sup>41</sup> Codice Civile, art. 1815 2° co, 1942; Legge n° 108 del 7 marzo 1996, art. 4

stessi, sanzionando con pena civile il duro atteggiamento del soggetto attivo del contratto.

Tuttavia, la legge oggetto di studio in questo paragrafo non è intervenuta allo stesso modo nei confronti dell'articolo 1448 del Codice Civile, il quale disciplina la rescissione per lesione; e, a mio avviso, sarebbe stato opportuno farlo. Infatti, questo articolo è stato costruito sulla base del testo dell'articolo 644 del Codice Penale, nella versione antecedente alla legge n° 108 del 7 marzo 1996, e il suo raggio di applicabilità vede ridursi notevolmente a seguito della sopracitata modifica dell'articolo 1815 2° co. del Codice Civile.

Da quanto appena esposto si evince chiaramente che ci troviamo di fronte a una legge molto complessa e articolata, la quale ha modificato la tematica dell'usura dalle fondamenta; l'esempio più eclatante può essere ricondotto al fatto che il pilastro fondamentale che ha caratterizzato il delitto di usura fin dal momento della sua istituzione, ovvero l'approfittamento dello stato di bisogno, venne meno con l'entrata in vigore del sopracitato testo normativo.

## 2.4 Gli aspetti contrastanti

Una riforma così radicale da ribaltare completamente l'approccio nei confronti di una tematica così importante non poteva che creare disordini e incertezze alla Giurisprudenza e alla Dottrina. Infatti, molti studiosi ritennero tale intervento legislativo completamente sbagliato e fatto male. Se vogliamo essere schietti, infatti, possiamo dire che la legge n° 108 del 7 marzo 1996 ci ha lasciato alcune perplessità e insoddisfazioni.

Una delle motivazioni di insoddisfazione può essere riferita al momento storico in cui è stata deliberata tale legge. Infatti, in quel preciso periodo il Parlamento si trovava in regime di "*prorogatio*" poiché la Camera e il Senato erano stati sciolti. Ai sensi dell'articolo 61 2° co. della Costituzione della Repubblica Italiana<sup>42</sup>, tale regime permette di prorogare i poteri delle vecchie composizioni sino all'insediamento della nuova legislatura, e la conversione in legge venne effettuata da questa composizione. Per cui, secondo il parere di molti, la legge n°108 del 7 marzo 1996 risultava viziata da questo evento.

Un'ulteriore ragione che generava incertezza è riconducibile al legislatore stesso, il quale ha ammesso la presenza di lacune, incongruenze e incoerenze nel testo normativo in questione, tanto da premere a favore di opportune azioni correttive in sede di approvazione. Quanto appena detto è di notevole importanza soprattutto perché tale legge è indirizzata a disciplinare una tematica molto delicata in ambito penalistico.

Inoltre, la caratteristica dell'oggettività della norma relativa agli interessi usurari è stata oggetto di ampie discussioni e diversi scambi di vedute. Alcuni di questi contrasti giurisprudenziali sono riconducibili alle istruzioni concesse dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996, per la rilevazione del tasso d'interesse. Precisamente, l'articolo 2 co. 1° della legge sull'usura stabilisce che il TEGM

---

<sup>42</sup> "Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.", Costituzione della Repubblica Italiana 1948, articolo 61 comma 2°

(Tasso effettivo globale medio) rilevato doveva comprendere al suo interno le commissioni, le remunerazioni e tutti oneri e le spese ad eccezione di quelle relative alle tasse e alle imposte. Le istruzioni dalla Banca d'Italia si espressero diversamente in merito alle spese contenute nel TEGM; infatti, venivano considerate tali tutte quelle previste a livello contrattuale collegate al mutuo ad eccezione di quelle relative alla tenuta conto, ai servizi di incasso e di pagamento e, infine, ai servizi accessori. Quindi, la legge sull'usura tendeva a non considerare alcune tipologie di spese "secondarie", ma che potevano avere un importo consistente. Per far fronte a queste discussioni e incertezze il legislatore ha effettuato una serie di interventi di dubbia opportunità ed efficacia.

Attraverso il decreto legislativo n° 342 del 4 agosto 1999, il Governo intervenne in modo deciso in merito alla definizione di interessi usurari e a favore degli istituti di credito. La Cassazione, invece, aveva un orientamento completamente opposto e appoggiava l'esclusione della natura normativa dell'uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, inserendo una specie di sanatoria a favore delle capitalizzazioni già calcolate. Attraverso la sentenza n° 425 del 17 ottobre 2000, la Corte Costituzionale aveva notificato l'illegittimità dell'articolo 25 3° co. del decreto legislativo n° 342 del 1999<sup>43</sup>. La giustificazione di tale scelta poteva essere ricondotta all'eccesso di delega presente in tale articolo. Successivamente, grazie al decreto legge n° 394 del 29 dicembre 2000, il Governo aveva definito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal*

---

<sup>43</sup> Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

*momento del loro pagamento.*<sup>44</sup>” Quindi, venne inserito un meccanismo sanatorio a favore degli istituti di credito; in particolare a vantaggio di tutta una serie di contratti di mutuo usurari, senza far differenza tra difetti genetici e difetti funzionali del contratto stesso, ovvero tra il momento della stipulazione e il contenuto di tale negozio giuridico. Tuttavia, anche questo decreto legge fu oggetto di diversi dibattiti e contrasti, soprattutto in merito alle questioni di costituzionalità e prima di essere convertito dalla Camera e dal Senato necessitò di alcune modifiche.<sup>45</sup>

Successivamente all’entrata in vigore della legge n° 108 del 7 marzo 1996 si verificherà una specie di inversione di tendenza da parte della giurisprudenza per quanto riguarda la tematica dell’usura. Inoltre, il legislatore interverrà con dei provvedimenti volti a penalizzare gli atteggiamenti oppressivi degli istituti di credito nei confronti dei cittadini.

---

<sup>44</sup> Decreto Legge n° 394 del 29 dicembre 2000

<sup>45</sup> Cristiani A., Guida alle nuove norme sull’usura, Giappichelli Editore, 1996

## 2.5 Le modifiche successive

Nonostante la legge n° 108 del 7 marzo 1996 rappresenti ancora oggi un pilastro fondamentale che regola il fenomeno dell'usura, non si può negare che nel corso degli anni sia diventata obsoleta. Infatti, dobbiamo considerare che il mercato presenta il carattere della dinamicità, soprattutto in ambito bancario e creditizio e la normativa di riferimento deve cercare di adattarsi il più possibile ai cambiamenti che avvengono al suo interno.

La modifica più importante è di carattere quantistico, si riferisce all'articolo 2 del sopracitato testo normativo e riguarda i criteri di misurazione del tasso soglia di usura. Infatti, l'articolo 8 co. 5° lettera D del Decreto Legge n° 70 del 13 maggio 2011, convertito successivamente nella Legge n° 106 del 12 luglio 2011 è intervenuto in rettifica dell'articolo 2 della legge madre sull'usura, specificando che il tasso soglia di usura viene tuttora composto aumentando del 25% il Tasso Effettivo Globale Medio rilevato nel trimestre precedente e a tale valore viene aggiunto un margine del 4%. Inoltre, l'intervallo compreso tra il limite e il tasso medio non può eccedere l'8%. Per capire meglio l'importanza di questo intervento effettuiamo un esempio: se un Tasso Effettivo Globale Medio rilevato in un determinato trimestre risulta pari al 5%, con la disposizione originaria del testo normativo la soglia di usura sarebbe stata pari al 7,50% (tasso medio rilevato aumentato del 50%), mentre, con la nuova disciplina il differenziale è più elevato e il tasso soglia risulta pari al 10,25%.

È evidente che l'intervento correttivo fu finalizzato all'attribuzione di più elevati margini di operatività a favore degli istituti di credito, ma in realtà la vera motivazione è di origine economica. Invero, negli ultimi anni la riduzione dei tassi d'interesse ha provocato una riduzione dell'intervallo applicabile tra tasso medio rilevato e tasso soglia, attribuendo minor margine d'azione alle banche e quindi facendo diminuire il numero di mutui erogati. Il sistema di calcolo più

recente, invece, permette di inserire un limite massimo e un limite minimo tra il Tasso Effettivo Globale Medio e la soglia di usura.<sup>46</sup>

La classificazione delle operazioni tra loro omogenee e la rilevazione del TEGM, sulle quali vengono successivamente calcolate le soglie di usura, avvengono attraverso l'ottenimento di tutti i dati necessari da parte degli istituti di credito e finanziari in generale. Infatti, tali soggetti hanno l'onere di pubblicare quanto richiesto e rendere consultabile tutte le informazioni in ogni sede operativa. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi Decreti Ministeriali, i quali avevano il compito di catalogare in maniera omogenea le varie tipologie di operazioni creditizie<sup>47</sup> sulle quali doveva esser fatta comunicazione, e attualmente quello in vigore è il Decreto Ministeriale 25 marzo 2013. In seguito verranno elencate le operazioni appena menzionate:

- apertura di credito in conto corrente;
- finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
- credito personale non in forma di apertura di credito in conto corrente;
- credito finalizzato o finanziamenti rateali;
- factoring: relativi sia a crediti *“pro solvendo”* che *“pro soluto”*;
- leasing: relativi sia a beni materiali che a beni immateriali;
- mutui;
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
- altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

In concreto, i Decreti Ministeriali trimestrali rilevano il Tasso Effettivo Globale Medio per le categorie di operazioni appena elencate e su tali misure

---

<sup>46</sup> Manzione D., L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° edizione, Giuffrè, 2013

<sup>47</sup> Decreto Ministeriale 23 settembre 1996, Decreto Ministeriale 24 settembre 1997

costruiscono il tasso soglia d'usura, aumentandoli del venticinque per cento e aggiungendo un ulteriore margine di quattro punti percentuali.

## 2.6 Le tipologie di usura

Dopo aver esposto la tematica dell'usura in tutte le sue vesti normative, dagli albori della disciplina sino alla legge n° 108 del 7 marzo 1996, ovvero la norma attualmente in vigore seppur con qualche intervento di modifica successivo, il passo seguente è quello di classificare le varie tipologie di usura bancaria in base a un determinato criterio, per poi concentrarsi sull'oggetto centrale di discussione dell'elaborato, vale a dire l'usura nei mutui bancari.

Se utilizziamo come parametro di misurazione il momento in cui un saggio di interesse viene considerato usurario possiamo distinguere l'usura bancaria originaria, disciplinata dalla legge n°24 del 28 febbraio 2001, dall'usura bancaria sopravvenuta.

Con la prima tipologia si considerano usurari gli interessi che oltrepassano la soglia prevista dalla normativa di riferimento nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, a prescindere dal momento della loro corresponsione. Secondo la suddetta fattispecie, quindi, per valutare la presenza o meno di tale reato ci si rifà al momento in cui il contratto viene stipulato. Se il saggio d'interesse supera quello stabilito dalla legge si applica la normativa civilistica dell'articolo 1815, facendo quindi entrare in gioco la nullità della clausola e la successiva non debenza delle somme promesse o convenute. Nella seconda tipologia di usura, invece, non si concentra l'analisi nel momento in cui il contratto di mutuo viene stipulato, poiché il saggio di interesse pattuito al tempo rientrava nella soglia stabilita dalla legge. Tuttavia, in un momento successivo può accadere che, a seguito delle modifiche dei tassi soglia disciplinati nel paragrafo precedente, il tasso d'interesse pattuito contrattualmente non si trovi più al di sotto di tale limite e, quindi, venga considerato usurario. Quest'ultima fattispecie di usura bancaria è stata oggetto di numerose discussioni e ampi contrasti tra Dottrina e Giurisprudenza, poiché secondo alcuni bisognava

considerare come elemento fondamentale il momento in cui venivano pattuiti gli interessi; secondo altri, invece, bisognava tener conto dell'intera evoluzione del rapporto contrattuale e valutare caso per caso tale fenomeno. Nonostante i sopracitati dibattiti tra studiosi non siano oggetto di questa tesi, c'è da dire che, in caso di ammissione di usura bancaria sopravvenuta in un esempio specifico, bisogna rideterminare gli interessi da corrispondere considerando il tasso soglia di riferimento in quel periodo e successivamente rendere inopponibile al cliente solamente l'importo eccedente tale limite. In altre parole, il mutuatario in questione può richiedere la restituzione della differenza tra il saggio contrattualmente stabilito e il tasso soglia, solamente per il periodo in cui quest'ultimo era più basso.

L'ulteriore suddivisione dell'usura in due tipologie, di cui è stato accennato nel paragrafo precedente quando si stava definendo la legge n° 108 del 7 marzo 1996, può essere ricondotta al profilo penalistico della norma. Infatti, possiamo distinguere il fenomeno in due fattispecie: l'usura oggettiva e l'usura soggettiva.

La caratteristica fondamentale della prima tipologia risiede nel fatto che non vi è alcun riferimento alle condizioni di precarietà economiche da parte del soggetto perseguito dal fenomeno. Quindi, la valutazione della presenza o meno di usura è strettamente oggettiva. In altri termini, la condizione di approfittamento dello stato di bisogno di cui all'articolo 644 del Codice Penale in vigore sino al 1996 non è più considerato un requisito essenziale del reato, bensì un fattore di aggravamento. *“Il bene giuridico tutelato dalla norma in questa ipotesi di usura bancaria oggettiva è sicuramente l'ordine nel mercato del credito: chiunque presti soldi non può farlo richiedendo o percependo un corrispettivo superiore a quello stabilito dall'autorità amministrativa.”*<sup>48</sup> In base alla sopracitata classificazione, la seconda tipologia di usura viene definita soggettiva ed è disciplinata dalla seconda parte dell'articolo 644 3° co. del Codice

---

<sup>48</sup> [www.avvocatoticozzi.it](http://www.avvocatoticozzi.it)

Penale. In questa fattispecie il legislatore ha assunto come fattori determinanti del delitto *“le condizioni di difficoltà economica o finanziaria”* in cui versa il mutuatario. Quindi, il giudice, al momento della valutazione del reato, analizza se la situazione economica o finanziaria del mutuatario è precaria e se questa è dovuta alle eventuali somme a interesse promesse o convenute, le quali vengono ritenute sproporzionate in relazione alla somma inizialmente prestata. Quindi, è evidente che la dimensione soggettiva del fenomeno prende il sopravvento in quest’ultima fattispecie, attribuendo in sede di valutazione del reato una grande responsabilità al giudice.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dagna P., *Profili civilistici dell’usura*, CEDAM, 2008

## Capitolo 3

### L'usura nei mutui bancari

*3.1 Concetto di mutuo bancario – 3.2 Legame tra mutuo e usura – 3.3 Gli interessi moratori – 3.4 L'interpretazione della Banca d'Italia – 3.5 Il pensiero della Dottrina – 3.6 Il pensiero della Giurisprudenza – 3.7 L'opinione dell'Arbitro Bancario Finanziario – 3.8 La disciplina del maggior danno*

#### 3.1 Concetto di mutuo bancario

Il mutuo consiste in una tipologia di prestito che può avere come oggetto il denaro e altri beni fungibili. Tuttavia, gran parte dei contratti di mutuo presenti al giorno d'oggi si riferiscono al mercato del credito, vengono chiamati mutui bancari e in quanto tali hanno come oggetto il denaro.

A questa forma di prestito possono ricorrere sia le persone fisiche che le persone giuridiche. La prima classe di soggetti generalmente si rivolge a una banca e chiede l'erogazione di un mutuo per finanziare l'acquisto di una casa a scopo abitativo. Questa tipologia di finanziamento si chiama "*mutuo ipotecario*" e prevede l'ipoteca sull'immobile come forma di garanzia a favore della banca mutuante. Tuttavia, anche le persone giuridiche hanno delle necessità finanziarie, come ad esempio l'acquisto dei fattori produttivi pluriennali, delle materie prime da lavorare e delle merci, e per far fronte a questa serie di costi, spesso di ammontare elevato, possono ricorrere al mutuo bancario.<sup>50</sup>

Benché il mutuo rientri per la maggior parte nell'ambito bancario, il legislatore preferisce non inserire tale fattispecie nei contratti bancari, ovvero

---

<sup>50</sup> Fiorucci F., I mutui bancari. Nuova disciplina e prassi, Giuffrè, 2008

nel Capo XVII del Libro IV del Codice Civile, bensì nei contratti civili, poiché le origini di tale organo erano di natura civile.

In termini nozionali possiamo distinguere il mutuo in senso stretto dalla promessa di mutuo. Il primo, detto anche *“contratto di mutuo reale”* viene disciplinato dagli articoli 1813<sup>51</sup> e 1814<sup>52</sup> del Codice Civile e sostanzialmente si concretizza con la consegna del denaro o di altri beni fungibili dal mutuante al mutuatario, attuando un vero e proprio passaggio di proprietà. Il secondo caso, detto *“contratto di mutuo consensuale”* consiste fondamentalmente nell’obbligo da parte del mutuante di prestare denaro a favore del mutuatario. Questo tipo di prestito viene anche definito contratto di finanziamento e ha la finalità di tutelare entrambi gli interessi dei soggetti facenti parte del contratto: la restituzione della somma di denaro, come nel mutuo in senso stretto, e l’interesse a ricevere tale somma. E’ facile intuire che quest’ultima casistica è molto utilizzata dalle imprese, *“le quali hanno bisogno di sapere con certezza su quali fonti di finanziamento possono fare affidamento e, perciò, di ottenere che la banca si impegni, per contratto, a concedere quel dato finanziamento.”*<sup>53</sup>

Il mutuante, una volta stipulato il contratto, può decidere di non concedere il mutuo a favore del mutuatario, ma solamente a una condizione; ovvero nel caso in cui, nell’intervallo di tempo intercorrente tra la promessa e la decisione di erogazione della somma di denaro, la situazione patrimoniale e finanziaria del mutuatario subisca una variazione tale da poter compromettere la futura restituzione, come si evince dall’articolo 1822<sup>54</sup> del Codice Civile.

Il contratto di mutuo può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito. Se in sede di stipulazione del contratto non viene concordata la gratuità del

---

<sup>51</sup> “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”, Codice Civile, art. 1813, 1942

<sup>52</sup> “Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.”, Codice Civile, art. 1814, 1942

<sup>53</sup> Diritto Privato, Sedicesima edizione, Francesco Galgano, CEDAM, 2013

<sup>54</sup> Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie., Codice Civile, art. 1822, 1942

finanziamento, il mutuatario ha l'obbligo di corrispondere al mutuante oltre alla somma prestata, una somma di denaro chiamata interesse. In quest'ambito il tema si ricollega all'articolo 1815 co. 1° del Codice Civile, anticipato nei capitoli precedenti. Quindi, per parlare di mutuo a titolo gratuito bisogna specificare tale clausola nel contratto. In ogni caso, questo aspetto non suscita grandi difficoltà di interpretazione in quanto le casistiche di mutui a titolo gratuito presenti ad oggi sono assai infrequenti. Quindi, il mutuatario ha l'obbligo di adempiere a due obbligazioni simultaneamente: il rimborso del capitale inizialmente prestato attraverso pagamenti periodici o attraverso il pagamento dell'intera somma alla scadenza e il pagamento del costo di tale capitale, ovvero gli interessi.<sup>55</sup> Ai sensi dell'articolo 1816<sup>56</sup> del Codice Civile, l'obbligo di adempimento delle due obbligazioni deve rientrare nel termine previsto dal contratto. Se non è stato concordato alcun termine è compito dell'autorità giudiziaria stabilirlo.

Il vantaggio economico che il mutuante trae da questa operazione è il guadagno in termini di interessi sulla somma inizialmente prestata, che è l'obiettivo principale del mutuo bancario. Per questo motivo, il mutuatario non ha la possibilità di pagare la somma prestata prima della scadenza, sempre se non viene pattuito precedentemente nel contratto.

---

<sup>55</sup> Cassano G., Il mutuo. Il sistema delle tutele. Aggiornato al codice del consumo e al decreto Bersani, CEDAM, 2009

<sup>56</sup> "Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.", articolo 1816 Codice Civile, 1942

## 3.2 Legame tra mutuo e usura

Una volta riassunte le caratteristiche fondamentali del concetto di mutuo bancario e del relativo contratto, l'obiettivo è quello di rappresentare e descrivere il legame tra la fattispecie appena descritta e l'usura.

La Dottrina e la Giurisprudenza, a seguito dell'entrata in vigore della legge n° 108 del 7 marzo 1996, hanno approfondito i loro studi e hanno cercato di trovare un collegamento tra le due tematiche. Infatti, la modifica dell'articolo 1815 co. 2° del Codice Civile e le ulteriori casistiche di usura previste dall'articolo 644 del Codice Penale Italiano hanno avuto conseguenze importanti dal punto di vista civilistico, le quali non potevano venir tralasciate.

Gran parte dei contenziosi sono quelli relativi alla questione del tasso soglia di usura e al suo superamento, sia "*ab origine*", nel caso di usura originaria, sia in un momento successivo, nel caso di usura sopravvenuta. L'elaborato qui presente si occuperà di descrivere una particolare casistica di superamento del tasso soglia, ovvero quella relativa agli "*interessi moratori*".

Inoltre, dobbiamo tenere presente che alcune controversie possono non riguardare gli interessi, o meglio, non solo ma essere riconducibili al rigonfiamento degli oneri sostenuti dal mutuatario, tra i quali: i costi di intermediazione, di negoziazione, di chiusura contrattuale, di gestione, delle commissioni di massimo scoperto, di estinzione anticipata, di indicizzazione e delle relative clausole. Quindi, anche se presente in misura prevalente poiché è dalla sproporzionalità del tasso d'interesse rispetto alla somma di denaro prestata che è possibile identificare l'usura, il mutuo ad interessi usurari consiste solamente in una delle casistiche possibili di negozi giuridici contagiati da tale fenomeno; infatti, il disequilibrio tra la prestazione del mutuante e la

controprestazione del mutuatario può essere riconducibile anche agli oneri e alle spese più o meno occulte pattuite in sede contrattuale.<sup>57</sup>

L'elemento essenziale che non deve mancare in un rapporto di questo tipo consiste nel consenso reciproco in riferimento alle condizioni generali del contratto. Tuttavia, succede frequentemente che alcuni dei costi di concessione di tale finanziamento, diretti o indiretti che siano, non vengano portati a conoscenza del mutuatario una volta acceso il prestito, sia in termini di esistenza che in termini di ammontare. Tutto ciò genera un'insufficienza di informazioni nel bagaglio del debitore e quindi non si può ritenere che il consenso manifestatosi al momento della conclusione del contratto sia legittimo, bensì viziato, poiché viene meno un elemento fondamentale del negozio giuridico, ovvero l'oggetto della controprestazione. Infatti, il mutuatario non conosce l'importo effettivo da corrispondere al mutuante per il godimento della somma di denaro messa a disposizione. La colpa di questa situazione sgradevole tuttavia, non è attribuibile solamente all'istituto di credito che concede il mutuo, poiché alcune voci di costo sono legate a parametri esogeni al contratto stipulato, ovvero all'evoluzione del mercato borsistico. Ciò nonostante, in sede contrattuale, il mutuante dovrebbe informare il mutuatario circa i possibili oscillamenti del mercato che potrebbero influire sul mutuo, soprattutto in ragione del fatto che solitamente, l'orizzonte temporale di un mutuo è alquanto lungo.

Un altro elemento fondamentale che caratterizza il legame tra mutuo e usura collegato a quanto appena detto è riconducibile all'assenza di *"corrispettività delle prestazioni"*. Come già affermato in precedenza il mutuo è un contratto a prestazioni corrispettive nel quale il mutuante presta una determinata somma di denaro al mutuatario e quest'ultimo ha l'onere di rimborsare tale somma di denaro maggiorata degli interessi, se non viene

---

<sup>57</sup> Inzitari B., Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo, Banca, Borsa tit. di credito, 1999

stabilito diversamente in sede contrattuale. Il pagamento del costo del denaro dovrebbe determinare una sorta di equilibrio nel rapporto contrattuale, in ragione del fatto che, in assenza di tale onere, si assisterebbe ad un arricchimento della posizione del mutuatario, il quale si troverebbe a godere di una somma di denaro prestata senza corrispondere alcunché al mutuante a cui è stata sottratta. La peculiarità della *“corrispettività delle prestazioni”* inizia a mancare nel momento in cui, oltre alla somma di denaro inizialmente prestata e agli interessi da pagare periodicamente si inseriscono altre voci di costo di natura rilevante, come ad esempio gli oneri di cessione e di estinzione anticipata del rapporto e alcune clausole di indicizzazione. In queste situazioni, anche se i tassi di interesse stabiliti in sede contrattuale risultano inferiori alla soglia di usura, possono generare una sproporzione tra le due prestazioni se li andiamo a sommare al costo complessivo del mutuo, indebolendo ulteriormente la posizione finanziaria del mutuatario.<sup>58</sup>

In ogni caso, le situazioni nelle quali un mutuo viene considerato usurario in ragione della non *“corrispettività delle prestazioni”* difficilmente riescono ad essere presentate in tribunale attraverso il processo di opposizione, dal momento che risulta pressoché impossibile ed enormemente costoso dimostrare il disequilibrio tra le prestazioni quando queste sono diverse dagli interessi da corrispondere.

---

<sup>58</sup> Porzio M., La concessione del credito, I contratti delle banche, UTET, 2006

### 3.3 Gli interessi moratori

Come già anticipato nel paragrafo precedente, in un contratto di mutuo il mutuante, spesso un istituto di credito, presta una determinata somma di denaro al mutuatario, il quale può essere una persona fisica o una persona giuridica. Quest'ultimo soggetto si impegna, quindi, a rimborsare il capitale prestato in un'unica soluzione o attraverso la modalità di pagamento a "rate", più gli interessi, chiamati corrispettivi, ovvero il costo della somma di denaro messa a disposizione. Ovviamente, sia nel caso del pagamento dell'intera somma prestata sia nel caso del pagamento periodico della quota parte del capitale, il mutuatario ha l'obbligo di rispettare il termine di scadenza pattuito contrattualmente.

Nel momento in cui non vengono rispettati i termini di pagamento da parte del mutuatario entra in gioco l'altra faccia della medaglia, ovvero gli interessi moratori. Come disciplinato dal primo comma dell'articolo 1224 del Codice Civile<sup>59</sup>, dal giorno della scadenza in poi il mutuatario ha l'obbligo di corrispondere al mutuante gli interessi di mora, a prescindere dal fatto che vi sia procurato o meno un danno. Inoltre, l'importo di questi interessi è stabilito nella misura legale, o nella stessa misura di quelli corrispettivi, se l'importo di questi è superiore.

Analizzando attentamente il decreto legislativo n° 394 del 29 dicembre 2000, convertito nella legge n° 24 del 28 febbraio 2001<sup>60</sup>, nella prima parte del 1° comma notiamo la dicitura "*a qualunque titolo*" in relazione alla definizione degli

---

<sup>59</sup> "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.", Codice Civile, art. 1224, 1942

<sup>60</sup> "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.", legge n° 24 del 28 febbraio 2001

interessi usurari. Infatti, l'interpretazione autentica della legge n° 108 del 7 marzo 1996 richiama senza ombra di dubbio la dicitura "*a qualsiasi titolo*" dell'articolo 644 del Codice Penale. Tuttavia, la normativa penalistica, ai fini della determinazione dell'usura, non considera gli interessi nella sua nozione complessiva, bensì si concentra esclusivamente sulle remunerazioni.

Secondo quanto appena esposto, non si dovrebbe effettuare alcuna separazione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, al fine di valutare la presenza o meno di usura. Quindi, bisognerebbe sottoporre qualsiasi tipologia di costo alle soglie e ai limiti previsti dalla legge n° 108 del 7 marzo 1996.

In realtà, a definire questo filone di pensiero non fu la legge di interpretazione autentica del 2001, bensì un intervento precedente, la Cassazione Civile n° 5286 del 22 aprile 2000. Questa pronuncia gettò le basi fino ad arrivare al decreto legislativo menzionato precedentemente e, successivamente, alla sua conversione in legge. Nonostante l'impegno del legislatore, il sopracitato decreto legislativo non riuscì nell'intento di risolvere le problematiche che scaturirono dalla legge madre dell'usura; infatti, talvolta riuscì ad annebbiare ancor di più la visione del problema.

Per tale ragione, il passo successivo consiste nell'analisi delle diverse forme di pensiero e delle tesi approfondite dalla Banca d'Italia, dalla Dottrina, dalla Giurisprudenza e dell'Arbitro Bancario Finanziario in merito all'interpretazione normativa del fenomeno appena definito, al fine di averne una visione più limpida.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> De Simone A., Ienco M. L., Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura "legale"?, Rivista di informazione giuridica, Tribunale di Napoli, 2015

### 3.4 L'interpretazione della Banca d'Italia

Sin dalle origini, la Banca d'Italia si è contraddistinta dal possedere un atteggiamento discrezionale di tipo tecnico nei confronti dell'interpretazione normativa. Nell'ambito dei mutui usurari e in particolare degli interessi legati a questo business, l'organo principale del mercato creditizio ha sempre sostenuto che gli interessi moratori debbano essere esclusi al fine del calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

Tuttavia, dal 2002 in poi l'Istituto di Vigilanza ha compiuto delle indagini statistiche approfondite al fine di individuare il peso della composizione moratoria degli interessi all'interno dei contratti di mutuo e il risultato medio del 2,1% ha portato a fare delle attente valutazioni. Infatti, a fronte di questo risultato sorge un certo grado di insicurezza giurisprudenziale per quanto riguarda la comparabilità degli interessi di mora di un singolo contratto di mutuo alle soglie di usura. Sappiamo, difatti, che la costruzione del tasso soglia di usura si basa sul TEGM indicato nel periodo di riferimento, al quale si applica una maggiorazione. Precisamente, come ampiamente descritto nel secondo capitolo, al Tasso Effettivo Globale Medio si aggiunge il suo 25% e all'importo che ne risulta vengono sommati altri quattro punti percentuali. Lo scostamento tra limite e il saggio medio non può eccedere gli otto punti percentuali. Questo criterio di calcolo è stato applicato a titolo definitivo a seguito dell'attuazione del Decreto Legge n° 70 del 13 maggio 2011, il quale ha ritoccato il precedente comma 4° dell'articolo 2 della legge madre dell'usura.<sup>62</sup>

Tornando alla confrontabilità dei tassi, se escludiamo intenzionalmente di introdurre il peso medio della composizione moratoria degli interessi nei TEGM rilevati trimestre dopo trimestre ci limitiamo a comparare l'interesse di mora con una misura non conforme, poiché costruita in base ai saggi medi che non

---

<sup>62</sup> D'Aquino P. S., Interessi moratori e usura, Rivista di diritto bancario n° 11, 2014

considerano la mora. Tuttavia, Bankitalia giustifica il suo operato all'apparenza "incoerente" semplicemente perché, la rilevazione periodica del TEGM deve rappresentare l'andamento naturale dello sviluppo di un contratto di mutuo, perciò non deve contenere al suo interno i "vizi" derivanti dall'entrata in scena degli interessi moratori.

Al fine di difendere ancora meglio la sua posizione, la Banca d'Italia, in data 3 luglio 2013<sup>63</sup>, identificò tre motivazioni per le quali gli interessi moratori e tutti quegli oneri "contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo" non dovevano essere considerati al momento dell'identificazione del Tasso Effettivo Globale Medio, e possono essere rappresentate come segue:

**Motivazione 1:** se consideriamo gli interessi di mora come parte integrante delle rilevazioni periodiche del TEGM abbiamo tassi di mercato più elevati, e questo produce una distorsione del mercato creditizio a favore di tutti coloro i quali si trovano nella posizione contrattuale più "forte", ovvero i creditori, poiché questo spostamento verso l'alto dei tassi soglia permette a tali soggetti di applicare tassi di interesse maggiori. Tutto ciò ha come diretta conseguenza il conseguimento di un danno da parte dei mutuatari, e debitori in generale, i quali hanno sempre rispettato i termini di pagamento delle obbligazioni.

**Motivazione 2:** mentre gli interessi corrispettivi consistono in un elemento naturale del rapporto tra mutuante e mutuatario, gli interessi moratori si riferiscono ad una situazione atipica del rapporto contrattuale, ovvero la condizione di inadempienza dell'obbligazione e hanno la finalità di risarcire il mutuante per il danno sofferto.

**Motivazione 3:** la terza motivazione è di natura normativa. Infatti, al paragrafo 2 dell'articolo 19 della direttiva europea 2008/48/CE del 23 aprile 2008<sup>64</sup> viene

---

<sup>63</sup> Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, Chiarimenti del 3 luglio 2013

<sup>64</sup> "Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.", Direttiva 2008/48/CE, 23 aprile 2008

specificato che, nella misurazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) non si tengono conto degli interessi moratori e di tutti gli altri oneri previsti in caso di adempimento di un obbligazione. La non computazione degli interessi moratori nel calcolo del tasso soglia non è giustificata solamente dall'appena citata disciplina europea dei contratti di credito dei consumatori, bensì anche dai decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infatti, all'interno di essi è sempre presente la dicitura “...non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” in riferimento ai TEGM rilevati.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Dolmetta, A commento della Comunicazione Banca d'Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori, 8 luglio 2013, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

### 3.5 Il pensiero della Dottrina

Il parere della Dottrina, in merito all'inclusione o meno degli interessi di mora nell'insieme di tutti quegli elementi utilizzati per il calcolo dei tassi soglia di usura, si fonda sulla diversa natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.

Alcuni studiosi della materia giuridica, tra i quali Bruno Inzitari e Lucio Libertini, associano una dimensione giuridica armonica e univoca tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora, precisando che tutte e due le tipologie di costo rispecchiano gli effetti diretti di un contratto di mutuo.<sup>66</sup> Tutto ciò giustifica un pensiero applicativo altrettanto univoco e coerente degli articoli 644 del Codice Penale e 1815 co. 2° del Codice Civile, *“paventando l'applicazione del meccanismo di rilevazione (e sanzione) dell'usura oggettiva anche agli interessi moratori, i quali dovrebbero essere pattuiti nei limiti delle soglie trimestralmente stabilite.”*<sup>67</sup> Secondo questi autori, quindi, siamo in presenza di una rappresentazione speculare che contrappone il vantaggio conseguito dal debitore nell'utilizzare l'altrui denaro e lo svantaggio sostenuto dal creditore. Il primo consiste nel pagamento degli interessi corrispettivi, mentre il secondo fa riferimento all'entrata in scena degli interessi di mora a titolo di risarcimento. La cosa che accomuna queste due situazioni è che, in entrambi i contesti gli interessi vengono corrisposti per far fronte a una funzione risarcitoria o indennitaria.<sup>68</sup>

Altri studiosi molto importanti, tra i quali Carbone, Aldo Angelo Dolmetta e Giuseppe Fauceglia, sostengono che, in queste tipologie di rapporti, per applicare le sanzioni è necessario che non venga a mancare nemmeno uno degli

---

<sup>66</sup> Inzitari B., *La Moneta*, nel Trattato Dir. Com. e Dir pubbl., CEDAM, 1983; Inzitari B., *Il mutuo con riguardo al tasso “soglia” della disciplina antiusura e al divieto dell’anatocismo*, Banca, Borsa tit. di credito, 1999

<sup>67</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>68</sup> Avagliano, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, Rivista Diritti Privato, 2001; Dagna P., *Profili Civilistici dell'Usura*, CEDAM, 2008

elementi essenziali del contratto e, nel nostro argomento di discussione, la liceità della clausola degli interessi corrispettivi rappresenta un vincolo insormontabile. Per questa ragione, tali autori negano indiscutibilmente l'applicazione di una normativa civilistica così importante come l'articolo 1815 co. 2° agli interessi moratori.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Carbone, Usura civile: individuato il "tasso soglia", *Corriere Giuridico*, 1997; Dolmetta, Le prime sentenze della Cassazione Civile in materia di usura ex lege n. 108/1996, *Banca Borsa tit. cred.*, 2000; Fauceglia, *Commentario del codice civile*, UTET, 2011

### 3.6 Il pensiero della Giurisprudenza

Nonostante il passare del tempo, la Giurisprudenza non è mai riuscita ad assumere una posizione decisa in merito all'inclusione degli interessi moratori nel calcolo del tasso soglia d'usura. Ciò nonostante, si possono delineare due filoni di pensiero, i quali possono essere rappresentati nel seguente modo.

#### **Posizione 1: Gli interessi di mora vengono inclusi nel calcolo del tasso soglia.**

La posizione favorevole nel far introdurre gli interessi di mora all'interno del procedimento finalizzato alla determinazione del tasso soglia d'usura ha trovato diverse circostanze concordanti. Infatti, la sentenza n° 5286 del 22 aprile 2000<sup>70</sup> della Corte di Cassazione ha specificato che la legge n° 108 del 7 marzo 1996, da un lato, ha delineato un solo criterio per determinare la condizione di usurarietà degli interessi e, dall'altro, ha sostenuto il trattamento omogeneo degli stessi. Successivamente, la Corte Costituzionale, attraverso la pubblicazione della nota del 25 febbraio 2002, finalizzata all'analisi di costituzionalità della legge n° 24 del 28 febbraio 2001, all'interno della sentenza n° 29, ha espresso l'opinione a favore della plausibilità che il tasso soglia faccia riferimento altresì agli interessi di mora, senza diffondere una specifica motivazione a riguardo. Inoltre, con la sentenza n° 5324 del 4 aprile 2003<sup>71</sup>, anche i giudici della Corte di

---

<sup>70</sup> "va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".", Sentenza n° 5286 del 22 aprile 2000

<sup>71</sup> "Per quanto concerne, poi, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. come sostituito dall'art. 1 L. n. 108 del 1996 ove interpretato nel senso di riguardare solo i tassi corrispettivi e non quelli moratori, è agevole rilevarne l'irrilevanza e/o la manifesta infondatezza, osservando: che secondo le supreme magistrature, il tasso - soglia di cui alla citata legge n. 108-1996 riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 17 novembre 2000 n. 14899 e Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29) ma, nella specie, siffatta normativa non trova applicazione, trattandosi di tassi convenuti prima della data della sua entrata in vigore mentre, d'altro canto, a tale data il rapporto si era

Cassazione hanno manifestato il loro parere concorde ai principi della sentenza precedentemente definita.

Tuttavia, la sentenza più celebre in merito agli interessi di mora e agli interessi corrispettivi, come ben sappiamo, è la n° 350 del 9 gennaio 2013. Essa, infatti, rifacendosi alla Giurisprudenza precedente recita nel seguente modo: *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*<sup>72</sup>. Ai sensi di quanto appena esposto, perciò, al momento dell’attuazione del procedimento volto alla determinazione del tasso soglia d’usura bisogna espressamente tenere conto anche degli interessi moratori che possono colpire un contratto di mutuo.

Il passo successivo consiste nel riepilogare i riferimenti giurisprudenziali appena riportati al fine di permettere una comparazione tra le varie ragioni che stanno alla base dell’inclusione degli interessi moratori nelle soglie d’usura.

ENTE GIUDICANTE	RAGIONE
Cassazione 9 gennaio 2013 n° 350	Si esplicita chiaramente che gli interessi usurari comprendono al loro interno anche gli interessi di mora
Cassazione 4 aprile 2003 n° 5324	Si esplicita chiaramente che il tasso soglia della legge di riferimento considera anche gli interessi di mora
Corte Costituzionale 25 febbraio 2002 n° 29	Si esplicita chiaramente la plausibilità che il tasso soglia riguarda anche gli interessi di mora
Cassazione 22 aprile 2000 n° 5286	Si esplicita chiaramente il fatto che la legge di riferimento applica un unico criterio

---

completamente esaurito (conf. Cass. 2 febbraio 2000 n. 1126 e 17 novembre 2000 n. 14899). Anche l'eccezione di incostituzionalità va, quindi, disattesa.”, Sentenza n° 5324 del 04 aprile 2003

<sup>72</sup> Cassazione Civile, sez. I, sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013

I temi trattati dalle sentenze appena esposte non ammettono discussioni o repliche per due motivi. Da un lato, siamo in presenza di ragioni con contenuti sintetici ed essenziali, dall'altro, vi è una carenza di studi di approfondimento in merito alla natura differente tra interessi corrispettivi e interessi di mora.

Inoltre, la Giurisprudenza non ha manifestato alcun interesse in merito ad un tema molto importante, ovvero *“i criteri di calcolo e gli effetti del superamento del tasso soglia, quando il tasso corrispettivo sia stato lecitamente pattuito entro la soglia attesa.”*<sup>73</sup>

Tutto ciò ha generato delle carenze interpretative, alle quali hanno susseguito diverse interpretazioni delle motivazioni. Alcuni esperti sostengono che la Corte avrebbe appoggiato la tesi secondo la quale, agli interessi corrispettivi devono essere aggiunti gli interessi moratori per pervenire al calcolo del tasso soglia di usura oggettiva, soprattutto a seguito della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013. Questa argomentazione venne rettificata poco tempo dopo dalla Giurisprudenza di merito, specificando che i giudici della Cassazione non hanno mai espresso nulla in merito alla somma tra le due tipologie di interessi. Infatti, loro hanno solamente sottolineato che i tassi d'interesse di mora devono sottostare alle soglie di legge.<sup>74</sup> Il concetto appena esposto verrà esemplificato nel capitolo successivo in seguito all'esposizione di alcune sentenze specifiche.

Per spiegare meglio la ragione in base alla quale non bisognerebbe mai sommare gli interessi di mora a quelli corrispettivi al fine di determinare il tasso soglia d'usura, si considera che al momento dell'inadempimento il mutuatario deve far fronte a un'obbligazione, consistente nel rimborso del capitale più gli interessi. In altre parole, con la scadenza del termine di pagamento, le due obbligazioni appena menzionate mutano in un unico debito. Quindi, gli interessi di mora iniziano a maturare sull'intero importo che il mutuatario deve

---

<sup>73</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>74</sup> Tucci A., Interessi di mora e usura (Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 350), *Rivista trimestrale di Diritto dell'Economia*, 2014; Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013; Marcelli R., *La mora e l'usura: criteri di verifica, Il caso*, 2014

corrispondere al mutuante, e non solo sulla quota di capitale. Se analizziamo l'articolo 1194 del Codice Civile<sup>75</sup> scopriamo che la ratio è la seguente: se il mutuatario ha la possibilità di scegliere di imputare i pagamenti prima al capitale, il debito complessivo del capitale prestato diminuisce e di conseguenza si riduce anche la posizione degli interessi, danneggiando il mutuante. Quindi, in seguito alla scadenza del termine di pagamento di una rata, i pagamenti successivi devono, prima di tutto, andare a coprire gli interessi di mora, e per la parte eccedente, devono coprire la rata e gli interessi corrispettivi, onde evitare una riduzione dell'importo e della qualità degli interessi a favore del mutuante.

Nonostante la Corte di Cassazione rimase statuaria di fronte a tale situazione, non muovendosi alla ricerca di un rimedio a tale questione, si sono verificate alcune pronunce di merito, le quali hanno cercato di far comprendere i seguenti quattro principi:

1. oltre agli interessi corrispettivi, anche quelli di mora devono rispettare i vincoli delle soglie d'usura, sin dal momento della loro pattuizione;
2. non bisogna confrontare il tasso soglia con la sommatoria degli interessi corrispettivi e interessi moratori, bensì con gli interessi di mora in quanto tali. Infatti, questi ultimi non sono additivi rispetto ai primi ma sostitutivi;
3. se il tasso d'interesse moratorio è usurario, il mutuatario che non ha adempiuto all'obbligazione è, comunque, obbligato al versamento degli interessi corrispettivi, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, sempre se non siano già essi considerati usurari. In caso di usura sopravvenuta, cioè sopraggiunta in un momento successivo alla stipulazione del contratto, il mutuatario deve versare, in ogni caso, gli *"interessi soglia"*;
4. se gli interessi di mora vengono considerati usurari, la validità del rapporto contrattuale che si è sviluppata in modo naturale non viene toccata. In tale periodo si dice che gli interessi moratori sono *"dormienti"*.

---

<sup>75</sup> "Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.", articolo 1194 Codice Civile, 1942

Successivamente verranno accennate alcune disposizioni di merito. Il Tribunale di Torino, con la pronuncia del Dottor Enrico Astuni<sup>76</sup> del 17 aprile 2014, ha determinato una sanzione di centoventimila euro ai danni di un debitore il quale aveva interpretato la normativa nel modo “*sbagliato*”, sostenendo la tesi dell’addizione tra interessi di mora e interessi corrispettivi, al fine della determinazione dell’usura oggettiva.

Successivamente, i tribunali di Cremona e di Milano, rispettivamente attraverso le sentenze dei dottori Giulio Borella<sup>77</sup> del 30 ottobre 2014 e M. T. Zugaro<sup>78</sup> del 12 novembre 2014 hanno cercato di coprire alcune lacune rilevanti. Entrambe le pronunce hanno generato delle questioni e delle perplessità per quanto riguarda l’inclusione degli interessi di mora nel procedimento di calcolo del tasso soglia, sottolineando in maniera particolare un certo grado di disomogeneità tra il tasso soglia e il tasso d’interesse moratorio. Nel peggiore dei casi, se i tassi d’interesse moratori devono, per forza di cose, rispettare il procedimento disciplinato dalla legge n° 108 del 7 marzo 1996, sarà necessario definire una soglia più alta, poiché bisogna considerare altresì l’incremento medio individuato da Bankitalia, ovvero il 2,1%.

In realtà, i Tribunali appena menzionati hanno rilevato una terza via, tentando di risolvere concretamente il problema, considerando che la base di calcolo del tasso soglia, ovvero il Tasso Effettivo Globale Medio, non contiene al suo interno la media dei tassi moratori utilizzati dagli istituti di credito. In termini matematici, altrimenti, il confronto avverrebbe tra valori non conformi o, in ogni caso, difficilmente paragonabili.

---

<sup>76</sup> Usura: ancora un “no” alla tesi della sommatoria degli interessi moratori con i corrispettivi, [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>77</sup> Usura: ecco le regole che disciplinano l’interesse di mora, [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>78</sup> Usura bancaria: divieto di sommatoria del tasso di mora al tasso di leasing, [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

## **Posizione 2: Le questioni irrisolte e la diversa considerazione degli interessi moratori**

Come abbiamo già definito nel paragrafo precedente, gran parte della Giurisprudenza dà assoluta importanza al testo normativo apparentemente indiscutibile, ovvero a quello che considera gli interessi promessi o convenuti “*a qualsiasi titolo*”. Tuttavia, se esaminiamo attentamente alcuni elementi non presi al setaccio dalla Suprema Corte, possono sorgere alcune questioni esistenti che spingono per il non rappresentare come usurari gli interessi moratori. Queste situazioni sono state ritenute influenti dai Giudici della Cassazione, poiché non rientravano nel “*thema decidendum*” della singola casistica, ma non possono non essere considerate in questa sede di discussione.

Innanzitutto, non possiamo negare che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno diversa natura, e come tale la loro funzione assoluta è diversa. La finalità dei primi consiste nel pagare il prezzo del capitale prestato, o meglio nel remunerare il capitale; l’obiettivo dei secondi, invece, è quello di assolvere ad una funzione risarcitoria, poiché stabiliscono l’importo da corrispondere al mutuante nell’interesse reciproco tra mutuante stesso e mutuatario.<sup>79</sup>

Al quarto comma dell’articolo 644 del Codice Penale Italiano, il legislatore considera quanto appena menzionato, facendo recitare nel seguente modo: “*Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*”<sup>80</sup> Osservando il testo normativo della legge sull’usura, si potrebbe apprendere o per lo meno intuire che il legislatore abbia, sin dall’inizio, cercato di mettere un freno al numero di fattori di remunerazione di un prestito, nel nostro caso, di un mutuo.

---

<sup>79</sup> Fontanelli A., *La perizia bancaria. Anatocismo, usura e contenzioso: analisi matematico-finanziarie, strumenti informatici e rilevazioni, aspetti giuridici del rapporto banca-cliente*, Maggioli, 2015

<sup>80</sup> Codice Penale Italiano, articolo 644 co. 4°, 1930

Il nostro obiettivo consiste nel cercare di capire in cosa consistono gli interessi di mora. Se noi ne analizziamo la natura giuridica, concepiamo che questa voce non può essere ricondotta ad una forma di remunerazione. Infatti, gli interessi moratori vengono considerati come una liquidazione preventiva del danno sofferto dal mutuante nel caso in cui l'obbligazione non venga adempiuta.<sup>81</sup> In altre parole, il loro fine è quello di individuare un danno da inadempimento probabile e il loro pagamento non è riconducibile alla prestazione in corrispettivo, bensì a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione. Per questo motivo, gli interessi moratori non devono essere contenuti nell'insieme degli interessi usurari.<sup>82</sup>

Tuttavia, la Dottrina, e indirettamente la Giurisprudenza di legittimità, hanno discusso che in realtà l'articolo 1 del Decreto Legislativo n° 394 del 29 dicembre 2000, successivamente convertito nella legge n° 24 del 28 febbraio 2001, ovvero la legge di interpretazione autentica, abbia considerato la dicitura "*a qualunque titolo*" non a favore delle forme di remunerazione, ma agli interessi nel suo complesso, favorendo l'intenzione del legislatore di comprendere ogni tipologia di interesse all'interno del procedimento del calcolo della soglia di usura, quindi anche la dimensione moratoria.

Tuttavia, questo pensiero non sembra aver trovato appoggio anche da parte della Giurisprudenza. Per confermare quanto appena detto possiamo richiamare una casistica specifica del Tribunale di Brescia; infatti, la pronuncia del 24 novembre 2014 della Dottoressa Carla D'Ambrosio specifica che le particolarità degli interessi moratori spiegano la più elevata onerosità degli stessi e la loro non inclusione nei meccanismi di calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio. Le motivazioni di tale conclusione sono essenzialmente due. Prima di tutto, gli interessi di mora non sono dovuti in sede contrattuale di concessione del mutuo ma solamente dopo l'inadempimento dell'obbligazione. Inoltre, essi

---

<sup>81</sup> Taormina, Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, i Contratti, 2014

<sup>82</sup> Cian Giorgio, Commentario breve al Codice Civile, Edizione XI, Cedam, 2014

assolvono al rimborso nei confronti del mutuante per aver sofferto tale inadempimento. Secondo tale pronuncia, quindi, la citazione *“a qualunque titolo”* riportata in precedenza non garantisce un’importanza tale da applicare la nozione estensiva agli interessi di mora. Per comprendere meglio, la citazione contenuta nella legge di interpretazione autentica del 2001 non bisogna interpretarla come la volontà del legislatore di utilizzare un solo criterio di valutazione sia per gli interessi moratori che per gli interessi corrispettivi. Infatti, ci sono varie considerazioni che non giocano a favore dell’assoggettamento a un unico criterio. In particolare, tale espressione venne copiata dalla dicitura *“a qualsiasi titolo”* presente nel 4° comma dell’articolo 644 del Codice Penale Italiano, il quale sottolinea quali sono tutte le voci da considerare allo scopo di determinare il tasso soglia.

Tuttavia, è doveroso chiedersi se la fattispecie contenuta nel sopracitato quarto comma dell’articolo 644 del Codice Penale Italiano, integrata da quanto si evince nella normativa di interpretazione autentica del 2001, sia riconducibile non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli di mora. La Corte Costituzionale e la Suprema Corte, a seguito della lettura e del ragionamento applicato alla questione, si sono mossi in direzione contraria all’aggregamento delle due voci di costo. Secondo tali organi, l’interpretazione letterale dell’articolo è riconducibile unicamente e palesemente agli interessi pattuiti come corrispettivo dell’erogazione di un prestito e dei costi relativi a tale erogazione. Inoltre, la dicitura *“a qualunque titolo”* non fa riferimento alla diversa natura degli interessi di mora e corrispettivi, bensì è indirizzata a penalizzare tutte le possibili modalità di stipulazione degli interessi corrispettivi che superino le soglie di usura.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Tucci A., Interessi di mora e usura (Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 350), *Rivista trimestrale di Diritto dell’Economia*, 2014

### 3.7 L'opinione dell'Arbitro Bancario Finanziario

Il pensiero dell'ABF che si è andato a delineare negli ultimi lustri si discosta in maniera preponderante rispetto a quello della Giurisprudenza, e ciò si verifica per due ragioni. Innanzitutto, tale organo fa leva sulla distinta funzionalità che hanno le due tipologie di interessi. Inoltre, esso sottolinea l'orientamento della normativa europea nell'attuare la liquidazione forfetaria del danno sofferto come conseguenza di un pagamento in ritardo.

Sostanzialmente, il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario si dichiara non favorevole alla comprensione degli interessi di mora all'interno del meccanismo di calcolo ai fini della determinazione delle soglie di usura.

L'avvenimento più importante per esemplificare quanto appena detto è quello relativo alla presa di posizione del Collegio di Napoli, attraverso la pronuncia n° 125<sup>84</sup> del 5 dicembre 2013. Tale documento recita nel seguente modo: *“in materia di usura bancaria, gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia. L'interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia. Oltre a essere espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, questi si pongono su un piano profondamente diverso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono determinati nella concessione del credito.”*<sup>85</sup> Inoltre, per quantificare l'usura si fa riferimento agli interessi i quali oltrepassano le soglie legislative al momento della loro promozione o convenzione, a qualunque titolo. Quindi, non si può annullare la sana relazione esistente tra operazione creditizia e usura e, in modo particolare, non si può alterare quella che è la funzione a cui assolvono gli interessi di mora.

---

<sup>84</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>85</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

In un secondo momento, il Collegio di coordinamento dell'ABF, attraverso il provvedimento n° 1875<sup>86</sup> del 28 marzo 2014, stabilì le linee guida da seguire in merito a quanto appena detto. Tale collegio colse l'occasione per avvalorare prepotentemente il concetto della non inclusione degli interessi moratori nel meccanismo di calcolo delle soglie di usura, poiché vi è divergenza di tipo ontologico e funzionale tra loro e gli interessi corrispettivi, infatti i primi assolvono alla funzione risarcitoria del danno causato a seguito dell'eventuale inadempimento, mentre i secondi sono finalizzati alla remunerazione del capitale prestato dal mutuante.<sup>87</sup>

Analizzando la logica del far comprendere all'interno del Tasso Effettivo Globale Medio solamente gli elementi di costo rilevati da Bankitalia, l'Arbitro Bancario Finanziario conclude che gli interessi moratori sfuggono ai meccanismi della soglia di usura. Dopotutto, questo pensiero va perfettamente d'accordo con una notazione di ordine sistematico, in relazione al concetto della diminuzione della clausola penale sancita dall'articolo 1384 del Codice Civile<sup>88</sup>.

L'eventuale ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, tuttavia, non giustifica un'eventuale esagerazione in termini di importo degli interessi di mora. Quindi, attribuendo alla normativa antiusura il ruolo di penalizzare l'eccessività degli elementi remunerativi di un mutuo, il debitore risulta comunque accompagnato da forme di tutela a scontro di un'eventuale esagerazione in termini di importo per quanto riguarda gli interessi di mora. Infatti, questi possono venire determinati dal giudice secondo equità, per non proseguire verso la sanzione disciplinata dall'ex 2° comma dell'articolo 1815 del Codice Civile.

In conclusione, L'Arbitro Bancario Finanziario gioca prepotentemente sul fatto che gli interessi di mora godono di una natura di tipo risarcitorio, e quindi non riconducibile come dimensione rilevante all'applicazione della legge n° 108

---

<sup>86</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

<sup>87</sup> Marcelli R., La mora e l'usura: criteri di verifica, Il caso, 2014

<sup>88</sup> "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.", articolo 1384, Codice Civile, 1942

del 7 marzo 1996. Quest'ultima, invece, fa riferimento a tutti quei costi e oneri di un finanziamento che giocano un ruolo diretto o indiretto in termini remunerativi del capitale.

La mancanza di equità degli interessi moratori segue un determinato procedimento di correzione di cui all'articolo 1384 del Codice Civile, il quale prevede la diminuzione della penale. In virtù dell'applicazione della suddetta norma, il giudice può utilizzare i tassi soglia di usura in termini di parametro su cui basarsi. Le soglie di usura devono considerare all'interno l'aumento medio della mora calcolato da Bankitalia, ovvero il 2,1%.

Basandosi su questa composizione possiamo sottolineare un certo grado di coerenza per il quale, gli interessi di mora stabiliti in un contratto di mutuo non devono esclusivamente risultare esagerati in termini di importo rispetto ai tassi soglia, sia in maniera diretta che in maniera indiretta, ovvero a prescindere dal rimedio codicistico che può essere chiamato in causa dal mutuatario. Tuttavia, non bisogna dimenticare che l'eventuale esigenza nel determinare in modo indipendente i tassi d'interesse corrispettivi e moratori, in modo particolare per quanto riguarda la conseguenza dell'usurarietà, bisogna tenere in considerazione che l'usura relativa agli interessi moratori non genera la nullità generale del contratto, bensì una diminuzione degli interessi ai limiti della soglia. Lo stesso ragionamento viene utilizzato dalla Giurisprudenza nei casi previsti di usura sopravvenuta, ovvero quando il superamento delle soglie limite non si verifica in sede contrattuale, bensì in un momento successivo del rapporto giuridico.

Utilizzando un'ulteriore ottica di ragionamento e focalizzando l'attenzione sulla figura del mutuatario, possiamo affermare che l'imposizione degli interessi moratori consiste in una conseguenza del comportamento "*improprio*" del soggetto appena menzionato, il quale, per sua volontà o meno, si esclude dall'adempimento dell'obbligazione. La soluzione delineata attribuisce un determinato equilibrio globale e una concreta obiettività, poiché la normativa

dell'usura, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto civilistico del 2° comma dell'articolo 1815 del Codice Civile, assume una posizione rigida soprattutto in termini sanzionatori.<sup>89</sup>

Dall'altra parte del rapporto contrattuale il mutuante non può trarre vantaggio da tale situazione, ovvero dal fatto che gli interessi di mora si sottraggano alle soglie di usura. Infatti, se il creditore dovesse stabilire in sede contrattuale interessi di mora troppo elevati, considerando le eventuali difficoltà economiche o finanziarie in cui si trova il mutuatario, e quindi giocando sul fatto che la possibilità di entrare in mora è molto elevata, in tal caso entra in scena, comunque, la fattispecie dell'usura soggettiva, disciplinata dal 3° comma dell'articolo 644 del Codice Penale Italiano. Per difficoltà economiche o finanziarie si intendono la non possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni in maniera regolare.

---

<sup>89</sup> Manzione D., L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° edizione, Giuffrè, 2013

### 3.8 La disciplina del maggior danno

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l'entrata in scena degli interessi di mora trova giustificazione nella situazione di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario. Tuttavia, l'analisi sistematica certamente non prescinde dall'osservazione delle normative che regolano gli eventuali danni derivanti da situazioni di inadempimento, soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni che hanno per oggetto il denaro.

Per rendere più comprensibile il concetto appena esposto vengono richiamate alcune norme di origine civilistica. Innanzitutto, si fa riferimento a quanto segue: *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”*<sup>90</sup> Quindi, il suddetto articolo attribuisce al mutuatario, nel nostro caso specifico, l'onere di eseguire attentamente la prestazione onde evitare di trovarsi nella situazione di dover risarcire il danno che si è procurato il mutuante. Tale danno viene disciplinato dall'articolo 1223 del Codice Civile<sup>91</sup>, il quale obbliga il mutuatario a rimborsare il mutuante sia per la perdita sofferta, sia per il mancato profitto. In termini giuridici queste situazioni vengono chiamate rispettivamente *“danno emergente”* e *“lucro cessante”*.

Sempre rimanendo nell'ambito delle obbligazioni aventi oggetto il denaro, il 2° comma dell'articolo 1224 del Codice Civile<sup>92</sup> disciplina il maggior danno. Infatti, il mutuante che in sede contrattuale non abbia stabilito la misura degli interessi di mora, ha il diritto a ricevere gli interessi nella misura legale, a meno che non dia prova di aver sofferto un danno più elevato.

---

<sup>90</sup> Codice Civile, articolo 1218, 1942

<sup>91</sup> “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”, Codice Civile, articolo 1223, 1942

<sup>92</sup> “Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.”, Codice Civile, articolo 1224 co. 2°, 1942

Ciò nonostante, nella maggioranza delle casistiche, la determinazione degli interessi di mora avviene in sede di pre-liquidazione del danno da inadempimento, come già anticipato nei paragrafi precedenti dalla Giurisprudenza. Quindi, il mutuante e il mutuatario si accordano in sede contrattuale per quanto riguarda l'eventuale somma da risarcire al mutuante stesso.<sup>93</sup>

Ipotizzando che la funzione a cui debba assolvere l'interesse di mora sia riconducibile a quanto appena detto, possiamo introdurre un confronto di natura processuale-civilistica che ci permette di rispondere alla domanda madre, ovvero se gli interessi di mora siano importanti o meno per la normativa antiusura.

Il passo successivo consiste nell'esemplificare una determinata situazione:

1. ipotizziamo la casistica di un mutuo nel quale sono stati stabiliti in sede contrattuale solamente gli interessi corrispettivi, tralasciando, quindi, la parte moratoria del rapporto;
2. ipotizziamo, inoltre, che in una determinata epoca storica, il cosiddetto "*maggior danno*", il quale può essere accostato al danno derivante da una diminuzione di valore della moneta, sia di importo non trascurabile, immaginando un saggio di inflazione molto alto;
3. infine, immaginiamo che il mutuante faccia quanto previsto dalla normativa, ovvero si attivi a livello giudiziale per conseguire il rimborso del capitale, degli interessi corrispettivi e del sopracitato maggior danno.

Dunque, nell'esempio appena riportato, il dubbio che sorge spontaneo è il seguente: se il giudice, al momento del risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'obbligazione, o del maggior danno, deve comunque attenersi a tutti i vincoli previsti dalla legge n°108 del 7 marzo 1996. Quindi, ci si domanda se le soglie rilevate attraverso i decreti ministeriali trimestrali possano essere utilizzate come metro di giudizio il cui superamento renda tale risarcimento di natura usuraria. La soluzione più coerente a tale dubbio,

---

<sup>93</sup> Cian Giorgio, Commentario breve al Codice Civile, Edizione XI, Cedam, 2014

considerando la non esistenza di norme esplicitamente contrastanti, perlomeno nell'ambito della disciplina sull'usura, consiste nel fatto che il risarcimento del maggior danno non deve assolutamente considerarsi condizionato ai tassi soglia, poiché la legge madre sull'usura non è intervenuta sull'articolo 1224 del Codice Civile, lasciando, quindi, invariata la normativa del maggior danno delle obbligazioni aventi a oggetto il denaro.

Perciò, se il mutuante ha la facoltà di ottenere il pagamento del maggior danno nell'ammontare eccedente le soglie di usura al momento della preliquidazione del danno stesso, andando a stabilire l'interesse di mora, non si vede il motivo per il quale questa possibilità debba essere preclusa e/o inerente ai vincoli delle suddette soglie di usura.

L'analisi appena effettuata ci permette di confermare la tematica della scarsa importanza degli interessi di mora in ottica dell'applicazione della disciplina anti usura.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> De Simone A., Ienco M. L., Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura "legale"?, Rivista di informazione giuridica, Tribunale di Napoli, 2015

## Capitolo 4

### Le sentenze più recenti sugli interessi moratori

*4.1 Incertezza interpretativa delle norme – 4.2 Sentenza 10 marzo 2015, Tribunale di Padova – 4.3 Sentenza 29 gennaio 2015, Tribunale di Milano – 4.4 Sentenza 14 marzo 2016, Tribunale di Lanciano – 4.5 Sentenza 11 gennaio 2016, Tribunale di Roma – 4.6 Considerazioni conclusive*

#### 4.1 Incertezza interpretativa delle norme

La disciplina illustrata e discussa nel precedente capitolo presentava un elevato grado di incertezza, la quale nel corso degli ultimi anni si è attenuata molto, pur non scomparendo del tutto. Infatti, nemmeno un istituto così blasonato ed esperto nel settore come la Giurisprudenza è riuscito a cogliere un pensiero uniforme e una relativa posizione in riferimento alla vasta tematica dell'usura.

Il legislatore, con l'introduzione della legge n° 108 del 7 marzo 1996, si auspicava che la minore discrezionalità applicabile alla materia, dovuta al transito da un sistema prevalentemente soggettivo a un sistema per la maggior parte oggettivo, in termini di individuazione del fenomeno usurario all'interno dei casi specifici, avesse permesso di ottenere accertamenti più veloci dell'usura e avesse strappato potere importante ai giudici.

Tuttavia, si sono verificate una serie di complicazioni sia per quanto riguarda il lato tecnico sia in termini strettamente giuridici. Tali problematiche hanno dichiarato la non funzionalità dell'intervento legislativo in questione, per lo meno nelle situazioni che hanno dato vita a disordini in ambito giudiziario.

Per quanto riguarda l'importanza degli interessi moratori in relazione ai tassi soglia di usura, la sentenza di legittimità n° 350 del 9 gennaio 2013 non ha permesso una maggiore chiarezza della questione, bensì ha amplificato le incertezze presenti già in precedenza.

In questa sede non si vuole dare una risposta univoca alla questione, poiché, forse, questa non può esistere data la vastità della materia e le diversità delle casistiche che si possono verificare. Tuttavia, l'obiettivo consiste nel provare ad illustrare e commentare fatti realmente accaduti e comprovati dalle relative sentenze emesse dai Tribunali.

## 4.2 Sentenza 10 marzo 2015, Tribunale di Padova

La sentenza ad opera del Giudice Dott. Giorgio Bertola è relativa ad una causa civile di primo grado ed è stata presentata da una persona fisica, la quale aveva stipulato un contratto di mutuo con una banca e le caratteristiche principali di tale negozio erano:

- importo del capitale: 170.000,00 €
- tasso d'interesse variabile, tasso d'interesse corrispettivo: 3,50%
- tasso d'interesse moratorio: 5,50%
- tasso soglia al momento della stipulazione: 6,24%

Alla luce delle appena riportate informazioni, l'attore sosteneva che il tasso d'interesse stipulato in sede contrattuale fosse oltre il limite consentito dalla legge sin dall'inizio. Infatti, egli dichiarava che l'interpretazione della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013 doveva indirizzarsi verso la concezione della sommatoria dei tassi. O meglio, per la determinazione della presenza di usura nei tassi d'interesse bisognava aggiungere il tasso di mora al tasso corrispettivo. Se applichiamo questo ragionamento, otteniamo un tasso d'interesse complessivo del 9% (3,50% + 5,50%), il quale è di gran lunga superiore al tasso soglia precedentemente indicato.

Successivamente, tale contratto di finanziamento subì delle modifiche radicali, passando da una remunerazione a tasso variabile ad una a tasso fisso, stabilendo un tasso corrispettivo del 5,00% e un tasso moratorio pari al tasso nominale pattuito contrattualmente (4,25%) più cinque punti percentuali. Considerando che in quel momento storico il tasso soglia era pari a 9,45%, l'attore lamentava anche in questa occasione un'eccedenza del tasso d'interesse oltre la soglia di usura poiché al tasso di interesse moratorio del 9,25% andavano aggiunti ulteriori costi, i quali avrebbero concorso al superamento del limite previsto.

Se ragioniamo in termini matematici, il contratto di mutuo appena descritto poteva essere considerato usurario solo al momento della sua concessione e non successivamente. Infatti, nel primo periodo in cui il tasso d'interesse era variabile, esso seguiva l'oscillazione degli indici su cui era basato, i quali erano sempre per definizione all'interno della soglia di usura. Inoltre, nel periodo successivo, il quale prevedeva un tasso d'interesse fisso, erano stati pattuiti tassi d'interesse corrispettivi e moratori chiaramente entro la soglia.

Quindi, andando per esclusione, l'unico modo per determinare "*ab originem*" l'usurarietà di tale contratto di finanziamento era da ricercarsi nell'interpretazione della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013. Cioè, se essa doveva considerare la somma tra interessi corrispettivi e interessi moratori al fine di determinare il superamento o meno delle soglie di usura, come sostenuto dall'attore della causa.

Tuttavia, in suddetto documento la Corte di Cassazione non si è mai espressa in tal modo e non ha mai fatto riferimento ad alcuna tipologia di operazione matematica tra gli interessi contrattuali. Infatti, il Legislatore ha specificato che bisogna tener conto tanto dell'interesse corrispettivo quanto dell'interesse moratorio in sede di verifica dell'usurarietà dei tassi, ma individualmente.

Oltre a tutto, l'opinione del soggetto citante in giudizio, secondo la quale bisognerebbe considerare oltre ai tassi d'interesse sin qui illustrati, anche tutti quei costi del mutuo inseriti nell'atto di citazione è palesemente errata, anche perché tali voci furono introdotte in un momento successivo e in ritardo.

Di conseguenza, la domanda dell'attore di considerare usurario il suddetto contratto di mutuo non trovava principi normativi applicabili in tal senso e venne, quindi, rigettata. Una particolarità di questo caso è che la persona fisica aveva acceso codesto contenzioso pur non dimostrando di essere in possesso di alcuna prova di quanto abbia sostenuto, e ciò si poteva riscontrare dal fatto che il reclamo è sorto sull'illusione che i tassi d'interesse stabiliti in sede

contrattuale fossero usurari sin dall'inizio e sul fatto che tale illusione proveniva dall'interpretazione della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013, la quale, secondo quanto espresso dall'attore, doveva considerare la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori al fine della determinazione delle soglie di usura. Tuttavia, in base a quanto è stato anticipato in precedenza, la tesi sostenuta dal citante in giudizio è errata poiché nel testo della sentenza di riferimento non si trovano elementi concreti che portano il lettore a considerare la tesi della somma matematica tra gli interessi. Infatti, troviamo soltanto scritto che, per verificare l'illegittimità dei tassi di interesse occorre espressamente tener conto anche degli interessi moratori.

Il rigetto di tale domanda non fu il momento conclusivo di tale contenzioso, poiché la negligenza e l'ignoranza dell'attore, il quale aveva attribuito alla Suprema Corte parole che non sono mai state pronunciate, doveva essere sanzionato. Precisamente, l'atteggiamento processuale mostrato venne sanzionato ex articolo 96 del Codice di Procedura Penale poiché *“tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa.”*<sup>95</sup> Questa tipologia di sanzione ai danni del citante in giudizio può essere richiesta non solo dal soggetto colpito in causa, in questo specifico caso dalla banca, ma anche d'ufficio ex articolo 96 del Codice di Procedura Penale, successivamente modificato dalla Legge n° 69 del 18 giugno 2009. La ragione che sta alla base di quanto appena detto risiede nel fatto che, essendo il sistema giudiziario già gravato da numerose casistiche ancora pendenti, l'ulteriore aggravamento derivante da contenziosi le cui finalità sono solo strumentali e dilatorie consiste in un atteggiamento contrario alla legge, il quale è giusto che venga correttamente punito. Per di più, bisogna considerare che la dimensione risarcitoria in questione deve coprire sia il danno sofferto dalla parte chiamata in causa, sia il danno sofferto dal sistema giudiziario a seguito dell'incremento in

---

<sup>95</sup> [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

termini di complessità di gestione delle casistiche, ai sensi dei termini previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal recepimento della direttiva comunitaria con la Legge n° 89 del 24 marzo 2001.

Per entrare più nel dettaglio e definire l'importo di tale sanzione processuale ci si riconduce alla Cassazione Civile n° 21570 sezione VI dell'ordinanza del 30 novembre 2012, la quale indica l'ammontare pari a cinque volte il costo della controversia.

Dopo aver esposto e discusso la situazione, il Giudice del Tribunale di Padova, in data 10 marzo 2015 si espresse nel seguente modo:

- non accogliendo la domanda dell'attore in quanto espressamente priva di ogni fondamento;
- condannando l'attore a rimborsare al convenuto i costi legali relativi al contenzioso, i quali sono stati stimati in € 8.705,00 più IVA, e pagare gli oneri forfettari sul compenso, nell'importo del 15%, secondo quanto previsto dall'ex Decreto Ministeriale n° 55 del 10 marzo 2014;
- condannando l'attore a versare l'importo pari a € 43.525,00 ai sensi dell'ex articolo 96 co. 3° del Codice di Procedura Civile.

### 4.3 Sentenza 29 gennaio 2015, Tribunale di Milano

La sentenza che verrà illustrata in questa sede, presieduta dal Giudice Dott. Francesco Ferrari, presenta delle caratteristiche analoghe a quella discussa precedentemente. In particolare, essa si riferisce ad una controversia avvenuta tra un istituto di credito e una società per azioni. Quest'ultima ha chiamato in giudizio la banca poiché, secondo il suo parere personale, i contratti di mutuo e altri contratti di finanziamento stipulati tra le due parti tra il 2004 e il 2008 presentavano degli interessi di natura usuraria. Entrando nel dettaglio di tale rapporto giuridico, tra le due parti furono stipulati i seguenti contratti di finanziamento:

- periodo 31/12/2004 – 03/01/2005, importo € 2.165.040,00, tasso di interesse convenzionale Euribor 3 mesi più 0,875 punti percentuali;
- periodo 30/12/2005 – 19/01/2006, importo € 3.502.838,00, tasso di interesse convenzionale Euribor 3 mesi più 0,875 punti percentuali;
- periodo 02/03/2007 – 09/03/2007, importo € 444.000,00, tasso di interesse convenzionale Euribor 3 mesi più 0,875 punti percentuali;
- periodo 09/10/2007 – 12/10/2007, importo € 150.000,00, tasso di interesse convenzionale Euribor 3 mesi più 0,875 punti percentuali;
- periodo 24/06/2008 – 27/06/2008, importo € 516.000,00, tasso di interesse convenzionale 5,567 punti percentuali;
- periodo 24/06/2008 – 27/06/2008, importo € 1.300.000,00, tasso di interesse convenzionale 5,567 punti percentuali.

L'attore sosteneva che i contratti di finanziamento sopra elencati erano viziati poiché i tassi d'interesse stabiliti in sede contrattuale erano di natura usuraria. Inoltre, essendosi accordato per un piano di ammortamento del mutuo cosiddetto "*alla francese*", la società aveva la convinzione di aver pagato interessi per un ammontare superiore a quanto era dovuto.

In merito alla considerazione usuraria degli interessi pattuiti, il citante in giudizio lamentava il superamento delle soglie di usura applicando il criterio della sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e del tasso d'interesse di mora, richiamando a sostegno di tale pensiero l'interpretazione della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013.

Anche in questo caso, come nella sentenza riportata precedentemente, il Giudice ha sottolineato l'insufficienza in termini di capacità interpretative dell'attore in merito a tale precedente giurisprudenziale, poiché non vi è documentazione presente che evidenzia la pretesa di effettuare una somma tra le due tipologie di interessi, al fine di valutare la presenza o meno del fenomeno usurario. Quindi, tale enunciato intende che bisogna tener conto sia degli interessi corrispettivi che degli interessi di mora in riferimento all'usura, ma presi singolarmente. Il motivo di tale interpretazione può essere ricondotto alla seguente espressione: *“nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.”*<sup>96</sup>

La teoria sostenuta dal citante al giudizio, quindi, non poteva trovare accoglimento poiché al confronto con le soglie di usura venne utilizzato un parametro di misura errato. Inoltre, la Giurisprudenza di legittimità e la Banca d'Italia condividono un pensiero univoco in merito al fatto che tutte le tipologie di interessi, sia quelli corrispettivi che quelli di mora, devono rientrare nei limiti della legge di usura e quanto appena detto va a rafforzare la tesi per la quale le suddette tipologie di interessi devono essere considerate singolarmente al momento della determinazione dell'usura.

Spostando l'ottica di ragionamento in sede di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio, i dettati normativi hanno convenuto che le rilevazioni statistiche venissero effettuate solo in merito alla determinazione dei tassi d'interesse corrispettivi, poiché, grazie alla loro natura, tali interessi godevano di

---

<sup>96</sup> [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

un più elevato grado di omogeneità nella maggior parte dei contratti di finanziamento. Chiaramente, lo stesso ragionamento non possiamo farlo per gli interessi moratori, alla luce della loro diversa natura, poiché il pagamento degli stessi non risulta necessario, bensì eventuale, entrando in gioco solo come conseguenza all'inadempimento dell'obbligazione da parte del soggetto debitore. Inoltre, la finalità di tali interessi non è corrispettiva, come lo è quella degli interessi corrispettivi, appunto, bensì risarcitoria, in relazione al danno procurato dall'inadempimento; perciò la determinazione degli stessi è soggetta ad un maggior grado di eterogeneità poiché il loro ammontare non è esplicitamente collegato al costo del denaro e alla concessione del prestito.

Questo ragionamento consente di arrivare a considerare *“come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.”*<sup>97</sup>

Agendo diversamente si perverrebbe ad una determinazione carente di ogni fondamento scientifico e logico, oltre che giuridico, poiché ci si imporrebbe di confrontare voci non omogenee tra loro. Sostanzialmente, ad oggi una determinazione dell'usurarietà oggettiva degli interessi di mora non è conciliabile, alla luce dell'assenza di un parametro di confronto omogeneo.

Si potrebbe risolvere questo problema in maniera apparentemente semplice, ovvero confrontando il tasso di mora con una relativa metrica adeguata. Come accennato nel secondo e nel terzo capitolo, la Banca d'Italia fece una ricerca statistica a partire dal 2001, individuando come in media gli interessi di mora fissati nei vari contratti ammontavano circa al 2,1% in più dei tassi d'interesse corrispettivi. Si potrebbe, quindi, includere questa percentuale nelle soglie rilevate per gli interessi corrispettivi e utilizzare quello che ne risulta come soglia per gli interessi usurari. Tuttavia, questo metodo non può considerarsi attendibile per due ragioni: prima di tutto, il procedimento matematico che sta

---

<sup>97</sup> [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)

alla base e la rilevazione successiva non sono stati realizzati in presenza di un organo vigilante proveniente dal Ministero delle Finanze, in base a quanto previsto dalla legge n° 108 del 7 marzo 1996; infine, non si conoscono i meccanismi di rilevazione statistica impiegati e quindi non si può dare per buono un processo per il quale non si conoscono completamente tutti gli step, soprattutto in relazione ad una tematica così rilevante. Ritornando al problema iniziale, se da un lato l'idea di confrontare il tasso degli interessi di mora con una soglia specificatamente determinata in base a parametri omogenei era una soluzione ottimale al problema, dall'altro tale modo di ragionare non trovava svincoli dal punto di vista strettamente giuridico, poiché ogni tasso di riferimento aveva caratteristiche di disomogeneità e di "privatezza" rispetto agli altri.

Per le ragioni appena esposte si è convenuto che, fino al momento in cui il Ministero delle Finanze non approvi un confronto degli interessi di mora con un parametro di riferimento, coerentemente costruito sulla base di specifiche rilevazioni del Tasso Effettivo Globale Medio, per tale tipologia di interessi non si può effettuare una qualificazione oggettiva dell'interesse usurario, bensì soggettiva. In altri termini, il Giudice ammetterà la presenza di usurarietà degli interessi di mora qualora venga dimostrata la sproporzionalità delle prestazioni contrattuali e l'approfittamento delle condizioni di difficoltà in ambito economico o finanziario, in base all'articolo 644 del Codice Penale Italiano.

Per quanto riguarda il secondo reclamo effettuato dall'attore della casistica qui presente, relativo alla presunta "nullità" in merito agli ammortamenti dei contratti di finanziamento in oggetto, anch'essa non poteva trovare accoglimento. Per entrare nel dettaglio, il citante in giudizio aveva sottolineato che a livello contrattuale era stato stabilito un piano di ammortamento finanziario cosiddetto "alla francese", la cui definizione prevedeva il pagamento di rate costanti durante tutto il periodo, le quali erano costituite dalla quota parte del capitale e dalla componente remunerativa. A rigor di logica, nella prima parte del rapporto contrattuale la componente

remunerativa assumeva una dimensione prevalente poiché essa veniva calcolata su un importo più elevato rispetto a quello relativo alla parte finale del rapporto. Infatti, avanzando nel tempo, la componente remunerativa andava riducendosi a favore della quota parte di capitale, pur mantenendo l'importo della rata costante. L'attore, oltre a ritenere nullo un piano di ammortamento costruito in questo modo, lamentava che il suddetto procedimento generava una sorta di anatocismo non prestabilito e illegittimo, in opposizione a quanto specificato dall'articolo 1283 del Codice Civile<sup>98</sup>, individuando un tasso d'interesse globale più elevato di quello pattuito.

In realtà, tale problema non sussisteva poiché il procedimento matematico relativo alla determinazione delle rate periodiche è stato costruito in modo tale che l'ammontare degli interessi di ciascuna rata venivano calcolati sul capitale residuo, il quale decresceva più che proporzionalmente rata dopo rata, e non sul capitale originario. Per questa ragione si escludeva la presenza anatocistica degli interessi, poiché non venivano a loro volta calcolati su sé stessi.

In conclusione a tale sentenza, il Giudice Dottor Francesco Ferrari ha predisposto le seguenti conclusioni:

- non accogliendo la domanda della società di capitali ai danni dell'istituto di credito;
- assoggettando all'attore una sanzione il cui importo ha la finalità di risarcire le spese di lite, pari a € 7.360,00.

---

<sup>98</sup> "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.", Articolo 1283, Codice Civile, 1942

#### **4.4 Sentenza 14 marzo 2016, Tribunale di Lanciano**

Un'altra sentenza, molto più recente, che richiama la tematica degli interessi moratori e delle soglie di usura è quella effettuata dalla Dottoressa Cleonice G. Gordisco in data 14 marzo 2016.

La controversia in oggetto riguarda, da un lato, una persona fisica nelle vesti di mutuatario e il suo fideiussore, dall'altro, un istituto di credito nel ruolo di mutuante. Entrando nel dettaglio, il mutuatario, attraverso l'atto di citazione, ha esposto una causa ai danni della banca in merito alla presunta usurarietà degli interessi relativi al contratto di finanziamento, chiedendo il risarcimento del danno sofferto, oltre alla restituzione degli stessi non dovuti, per l'importo complessivo di € 9.899,36.

Precisamente, secondo il mutuatario, tali interessi erano da considerarsi usurari sin dal momento della loro pattuizione, avvenuta chiaramente in sede contrattuale. Premettendo che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge n° 394 del 29 dicembre 2000, specificatamente alla dicitura "*a qualunque titolo*", ai fini della definizione di usurarietà degli interessi non bisogna considerare solo quelli corrispettivi, bensì anche quelli di mora. Tuttavia, come ribadito nelle precedenti casistiche, la verifica della presenza o meno di interessi usurari andrebbe fatta raffrontando le soglie di usura agli interessi corrispettivi e a quelli moratori, ma tali raffronti dovrebbero essere effettuati autonomamente l'uno dall'altro. Infatti, la sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013 non fa altro che rafforzare quanto menzionato nel Decreto Legge sopracitato, sottolineando che bisogna tenere conto degli interessi moratori ai fini della determinazione dell'usura, ma non si accenna minimamente alla somma o a qualsiasi altra operazione matematica tra questi e gli interessi corrispettivi.

Mentre gli interessi corrispettivi assolvono alla finalità fisiologica del contratto, gli interessi di mora presentano la caratteristica dell'eventualità e

hanno la finalità patologica del risarcimento del danno derivante dal ritardo dell'inadempimento. Quindi, gli interessi corrispettivi hanno solo una funzione, ovvero quella di remunerare il mutuante a fronte del denaro messo a disposizione; gli interessi di mora, invece, hanno una duplice finalità: la predeterminazione del danno e la remunerazione degli interessi corrispettivi. Per tale ragione, come si è già enunciato anche il Tribunale di Pescara nella sentenza del 20 ottobre 2015, è corretto che gli interessi moratori siano di importo maggiore rispetto a quelli corrispettivi. Quindi, il ragionamento più logico presupporrebbe che, nel caso in cui gli interessi di mora siano eccedenti il tasso soglia di usura, entrerebbe in gioco la nullità della clausola, ma solo in relazione a tale tipologia di interessi, non facendo alcun riferimento agli interessi corrispettivi. Quest'ultimi, infatti, devono essere corrisposti al mutuante in forza della loro natura fisiologica di remunerazione del prestito.

Tuttavia, il problema principale di questa casistica è lo stesso accennato nella sentenza descritta nel paragrafo precedente. Il tasso soglia rilevato e determinato trimestralmente a cui bisogna rifarsi per valutare la presenza del fenomeno dell'usura può essere applicato a entrambe le tipologie di interessi o bisogna determinare due parametri di misura e di raffronto differenti, attribuendo quindi agli interessi di mora un tasso soglia più elevato?

Nelle determinazioni trimestrali del tasso soglia di usura effettuate dalla Banca d'Italia in base alle rilevazioni del TEGM, non si è mai fatto riferimento agli interessi moratori per una ragione molto semplice: essi non sussistono in un rapporto contrattuale fisiologico, ma entrano in scena in una situazione anomala. Infatti, se tenessimo conto anche degli interessi di mora nella determinazione dei tassi soglia di usura incorreremo in un danno non indifferente per i debitori di un contratto di finanziamento, poiché si genererebbero soglie più elevate e, quindi, maggior libertà di azione per gli istituti di credito.

Come già anticipato nel caso precedente, non avendo una soluzione in termini normativi a questo problema, al fine di non permettere il raffronto tra

due unità di misure non omogenee tra loro, la circolare del 3 luglio 2013 emessa dalla Banca d'Italia ha acconsentito alla maggiorazione di 2,1 punti percentuali del Tasso Effettivo Globale Medio rilevato nel trimestre per valutare la presenza di usura negli interessi di mora, nel limite delle sue verifiche sull'osservanza delle procedure da parte degli intermediari finanziari. Tuttavia bisogna fare attenzione, perché non chiamiamo in causa circolari amministrative al posto del testo normativo di riferimento, semplicemente dobbiamo una volta per tutte renderci conto che non possiamo confrontare gli interessi moratori con il Tasso Effettivo Globale Medio, poiché i confronti tra unità di misura diverse portano a risultati e, vista la delicatezza della tematica, a conseguenze fatali. Infatti, *“gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento.”*<sup>99</sup>

Applicando quanto appena detto nella casistica specifica, considerando il tasso soglia di usura al momento della stipulazione del contratto di finanziamento pari a 8,575 punti percentuali, il nuovo tasso soglia di usura per gli interessi moratori ammonterebbe a 10,675 punti percentuali (8,575+2,1). Tuttavia, gli interessi di mora pattuiti ammontano all'8,80% (5,80+3,00), ben al di sotto della soglia precedentemente calcolata e per questa ragione non ci troviamo di fronte al fenomeno dell'usura.

Il giudice Cleonice G. Gordisco, in data 14 marzo 2016, si pronuncia con tale ordinanza rigettando la domanda posta in essere dal mutuatario e dal suo fideiussore e compensando totalmente gli oneri di lite di entrambe le parti.

---

<sup>99</sup> Tribunale di Cremona, sentenza del 9 gennaio 2015

## 4.5 Sentenza 11 gennaio 2016, Tribunale di Roma

La sentenza in seguito esposta presenta molte delle caratteristiche già esplicate in quelle precedenti. La mia volontà nell'elencarne più di una non è a scopo ripetitivo, bensì al fine di confermare il pensiero giurisprudenziale quasi del tutto unanime in merito alla questione degli interessi moratori.

Anche in questo caso le due parti opposte del contratto di mutuo sono una persona fisica, la quale ha manifestato la necessità di un mutuo, e un istituto di credito, il quale ne ha concesso l'erogazione. Attraverso l'atto di citazione il mutuatario ha fatto causa alla banca in questione a seguito di una presunta presenza di interessi usurari, chiedendo, da un lato, la nullità a tutti gli effetti di tali oneri pattuiti a livello contrattuale, dall'altro, il rimborso di tutte le somme versate sino a quel momento, oltre al danno sofferto ai sensi dell'ex articolo 1224 del Codice Civile, nei confronti dell'istituto di credito.

Le caratteristiche principali del contratto di mutuo erano le seguenti:

- data stipulazione del contratto: 06 aprile 1993;
- durata contratto: 15 anni con pagamento rate semestrali.

L'attore lamentava che gli interessi relativi alle rate del 30 aprile 1998, 30 aprile 1999 e 30 aprile 2000 erano in contrasto con quanto previsto dalla legge n° 108 del 7 marzo 1996. In particolare, l'attore sosteneva che le soglie di usura previste venivano sforate nel momento in cui si sommavano gli interessi corrispettivi a quelli moratori, in seguito al ritardo dell'adempimento dell'obbligazione.

Questo caso specifico presentava una peculiarità non presente nelle sentenze descritte in precedenza. Invero, tale contratto di mutuo è stato stipulato prima della creazione e della successiva entrata in vigore della legge madre dell'usura, e la domanda che è comprensibile porci è la seguente: si poteva applicare tale testo normativo anche alle questioni sorte

antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso? Su questo quesito c'è stato un intervento deciso da parte della Giurisprudenza. Infatti, la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n° 602 del 11 gennaio 2013, ha predisposto che la legge n° 108 del 7 marzo 1996 ampliava il suo raggio azione ai contratti di finanziamento aventi data di stipula antecedente all'entrata in vigore dell'intervento legislativo stesso, purché tali contratti siano ancora in essere dopo l'entrata in vigore. Quindi, in questo caso, considerando la durata contrattuale di quindici anni, si applicò tale sentenza. Una volta chiarito tale dubbio, il passo successivo consistette nel determinare la presenza o meno di usurarietà degli interessi, ai sensi della sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013.

Anche in questo caso, come nelle casistiche precedenti, siamo in presenza di una cattiva interpretazione normativa da parte dell'attore. Innanzitutto, le due tipologie di interessi hanno una finalità diversa: gli interessi corrispettivi assolvono alla remunerazione di un individuo a fronte di un capitale prestato, mentre gli interessi di mora consistono in un risarcimento a seguito di un ritardo dell'adempimento dell'obbligazione.<sup>100</sup> Inoltre, gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora divergono anche dal punto di vista temporale, poiché i secondi si generano dal giorno della mora in poi, a differenza dei primi, anche se a livello contrattuale non sono stati stabiliti. Perciò, ci troviamo in una situazione di alternatività poiché gli interessi di mora, al momento dell'entrata in scena, si sostituiscono agli interessi corrispettivi.<sup>101</sup> Quindi, se è vero che bisogna tenere conto anche degli interessi di mora al momento della valutazione dell'esistenza dell'usura, secondo la dicitura "*a qualunque titolo*" presente nella Legge n° 24 del 28 febbraio 2001, bisogna farlo singolarmente a questa tipologia di interessi e non sommandola alla compagine corrispettiva. Tuttavia, dato che il raffronto tra due unità di misura diverse non ci permette di trovare una soluzione adeguata al

---

<sup>100</sup> Tribunale di Milano, sentenza 22 maggio 2014, Tribunale di Verona, sentenza 9 aprile 2014, Tribunale di Brescia, 16 gennaio 2014

<sup>101</sup> Articolo 1182 co. 3° Codice Civile, 1942, Articolo 1219 co. 2° punto tre Codice Civile, 1942, Articolo 1282 Codice Civile, 1942

problema, la Banca d'Italia ha agito attraverso una specifica comunicazione per risolvere la questione. Per entrare maggiormente nel dettaglio si rinvia al paragrafo precedente poiché il concetto è già stato abbondantemente chiarito.

Alla luce di quanto appena scritto, la domanda del mutuatario non può trovare accoglimento. Pertanto, il Tribunale di Roma nella persona del Dottor Fausto Basile, in data 11 gennaio 2016 si è espresso nel seguente modo:

- rigettando la domanda da parte dell'attore;
- assoggettando all'attore una sanzione pari all'importo di € 2.768,00 oltre al costo degli oneri generali e imposte; tale sanzione ha il compito di rimborsare gli oneri del giudizio sostenuti dall'istituto di credito.

## 4.6 Considerazioni conclusive

Se dal punto di vista teorico ci sono state diverse teorie e diverse opinioni in merito alla tematica degli interessi moratori e alla relativa valutazione in termini di usurarietà, in campo applicativo abbiamo visto che la maggior parte degli organi giudicanti hanno intrapreso la stessa strada nelle varie sentenze successive alla Cassazione Civile n° 350 del 9 gennaio 2013. In questo capitolo, infatti, sono state descritte solamente alcune delle controversie relative agli interessi di mora presenti in un contratto di mutuo poiché nella realtà ce ne sono tantissime e la maggior parte di esse presentano caratteristiche piuttosto analoghe tra loro. Tale numero piuttosto elevato di casi simili lascia perplesse molte persone e fa pensare, a questo punto, che siamo in presenza di una scarsa rete di informazioni. Nei casi specifici, infatti, il mutuatario si è visto sempre rigettare la domanda e, nella maggior parte dei casi, è stato obbligato a rimborsare le spese di lite all'istituto di credito in veste di mutuante. Quindi, *"...chi intende agire formulando tale contestazione sugli interessi usurari dei mutui debba essere informato dei rischi che si assume, vale a dire quello di far valere un orientamento non adeguatamente confermato, che potrebbe portare al rigetto della domanda e ai conseguenti oneri per spese legali e di perizie eventualmente disposte in corso di giudizio."*<sup>102</sup> In altri termini, prima di intraprendere la via legale bisogna, *"in primis"*, essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, e successivamente, grazie a tali informazioni, decidere se agire e in che modo.

---

<sup>102</sup> [www.avvocatoticozzi.it](http://www.avvocatoticozzi.it)

# Capitolo 5

## Prevenzione del fenomeno e tutela delle vittime

*5.1 Cenni introduttivi – 5.2 Il profilo penalistico della prevenzione – 5.3 Il profilo amministrativo della prevenzione – 5.4 Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura*

### 5.1 Cenni introduttivi

Gli ambiti della prevenzione del fenomeno dell'usura e della tutela delle vittime sono molto ampi e articolati. In particolare, per quanto riguarda la prevenzione, essa si basa su due profili specifici, uno di tipo penalistico e uno di tipo amministrativo. Innanzitutto, il profilo di tipo penalistico ha come finalità quella di applicare tutta la normativa relativa alla confisca e all'amministrazione giudiziaria ai profitti usurari e a coloro i quali li hanno conseguiti. Invece, il profilo più strettamente amministrativo ha due obiettivi da conseguire: in primo luogo, costruire un mercato del credito affiancato a quello già esistente, in modo tale da permettere il soddisfacimento dei bisogni da parte dei soggetti con difficoltà economiche o finanziarie, onde evitare probabili accessi di quest'ultime al "mercato usurario"; il secondo obiettivo consiste nell'adottare un fondo speciale al quale possano accedere i soggetti che hanno subito tale abuso, includendo anche coloro i quali si trovano nella procedura del fallimento, con l'obiettivo di reintegrarli nell'economia. L'idea che sta alla base della creazione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura si genera partendo dal

*“...considerare una prevenzione che si colloca su un piano di anticipazione delle dinamiche del fenomeno usurario e che quindi percepisce e realizza l’idea – anch’essa con antiche radici – secondo la quale vietare il prestito ad interessi oltre una data misura non significa fornire un mercato a chi non ce l’ha.”<sup>103</sup>* Come si può dedurre dalle intenzioni del legislatore al momento della creazione, la finalità ultima di questo fondo consiste nel dare vita a un *“mercato parallelo”*.

Data l’importanza e la sensibilità del fenomeno usurario in ambito sociale, non ci si è limitati ad adottare provvedimenti indirizzati alla prevenzione in senso stretto, bensì si è altresì creato un meccanismo finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dei soggetti che hanno subito torti di questo calibro, creando un apposito fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. In questa particolare situazione, il legislatore ha voluto ampliare il raggio d’azione dei testi normativi, agendo direttamente sulla controversia e bloccando il rapporto tra mutuante e mutuatario in modo tale da liberare la vittima dell’abuso. Questi interventi legislativi sono stati voluti per garantire i giusti diritti ai soggetti che hanno subito il reato, poiché il nostro ordinamento giuridico è sempre stato piuttosto scheletrico da questo punto di vista. Infatti, esso si è concentrato maggiormente *“...sull’aspetto repressivo del processo ed ai conseguenti equilibri da rispettare per realizzare un giusto risultato che però talvolta è tale solo per taluni dei suoi protagonisti.”<sup>104</sup>*

---

<sup>103</sup> L’usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° Edizione, Domenico Manzione, Giuffrè, Milano, 2013

<sup>104</sup> L’usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° Edizione, Domenico Manzione, Giuffrè, Milano, 2013

## 5.2 Il profilo penalistico della prevenzione

Analizzando il fenomeno dell'usura in termini di prevenzione in senso stretto dobbiamo tener conto di alcuni cambiamenti più o meno importanti. Il primo riferimento riguarda la modifica dell'articolo 14 co. 1° della Legge n° 55 del 19 marzo 1990<sup>105</sup> apportata dall'articolo 9 co. 1° della Legge n° 108 del 7 marzo 1996, che recita nel seguente modo: *"...ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando."*<sup>106</sup>

Il testo normativo originario aveva l'obiettivo di identificare alcuni individui sui quali si potevano aprire delle indagini, al fine di applicare in un momento successivo, alcune misure di prevenzione di tipo patrimoniale. In particolare si faceva riferimento a: accusati di essere membri di organizzazioni mafiose, accusati di far parte di organizzazioni di traffico di droghe e a individui indicati nell'articolo 1 co. 2° n. 1 della Legge 1423 del 27 dicembre 1956<sup>107</sup>. In seguito alla modifica apportata dal legislatore venne ampliato il raggio di applicazione della norma, soprattutto in relazione all'ultima categoria di soggetti, facendo rientrare anche coloro i quali *"siano abitualmente dediti a traffici delittuosi"*.

---

<sup>105</sup> "Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10 sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.", articolo 14, co. 1° Legge n° 55 del 19 marzo 1990

<sup>106</sup> Articolo 9, co. 1° Legge n° 108 del 7 marzo 1996

<sup>107</sup> "...coloro che per condotta e tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose..."

Dopo aver descritto l'evoluzione normativa bisogna rispondere al quesito principale della questione: ovvero se tali interventi hanno soddisfatto le aspettative o meno. Gli obiettivi sperati consistevano, da un lato, nell'allargare il campo di applicazione degli strumenti di prevenzione di tipo patrimoniale a coloro i quali che, vivendo usualmente di traffici delittuosi, conseguivano profitti anche dall'usura; dall'altro, garantire l'applicazione di tali strumenti anche ai soggetti che, pur dedicandosi ai sopracitati traffici, non vivevano dei profitti che generavano da essi. Per quanto riguarda il primo obiettivo, l'intervento repressivo della Legge n° 108 del 7 marzo 1996 ha garantito i risultati sperati; per il secondo, invece, non si sono soddisfatte totalmente le aspettative.

La seconda innovazione di carattere normativo riguarda l'articolo 3-quater della Legge n° 575 del 31 maggio 1965, il quale è stato modificato dall'articolo 9 co. 2° della Legge 108 del 7 marzo 1996<sup>108</sup>. In questa sede, la finalità prefissata consisteva nell'applicare a tutti i reati elencati precedentemente l'interruzione provvisoria dell'amministrazione dei beni e del connesso procedimento di "*supplemento di accertamenti*", il quale poteva essere reclamato al tribunale competente, qualora vi fossero indizi sufficienti a considerare che lo svolgimento di specifiche attività economiche sarebbero risultate favorevoli alle attività di individui colpiti da misura di prevenzione personale, o nei confronti dei quali fosse stata suggerita l'attuazione di tale misura.

---

<sup>108</sup> All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";

b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, ".

Successivamente, con la Legge n° 125 del 24 luglio 2008, conversione del Decreto Legislativo n° 92 del 23 maggio dello stesso anno, venne abrogato l'articolo 14 della Legge n° 55 del 19 marzo 1990, descritto in precedenza. La conseguenza dell'intervento del legislatore consistette nell'eliminazione del limite in termini di attuazione delle misure di sicurezza patrimoniali ai reati precedentemente descritti, rendendo possibile che la "*pericolosità generica*" rendesse leciti procedimenti per l'accertamento patrimoniale finalizzati alla confisca per ciascuna categoria di reato.

L'ampliamento applicativo descritto in tutto il paragrafo venne comprovato e successivamente rinforzato dalle disposizioni antimafia, disciplinate dal Decreto Legislativo n° 159 del 6 settembre 2011, rispettivamente agli articoli 1, 4, 16 e 34.

### 5.3 Il profilo amministrativo della prevenzione

L'obiettivo di questa istituzione consiste nel dar vita ad un mercato creditizio indipendente che percorra la sua strada in parallelo al mercato creditizio generale. L'articolo 15 della Legge n° 108 del 7 marzo 1996<sup>109</sup> creò, presso l'allora Ministero de Tesoro il cosiddetto "*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*". Inizialmente, l'amministrazione di questo fondo spettava a dei soggetti che rappresentavano diversi organi, tra i quali: Ministero del Tesoro e dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dal dipartimento degli affari sociali; mentre ora la gestione viene suddivisa tra due incaricati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, due incaricati del Ministero dell'Interno, due incaricati del Ministero dello Sviluppo Economico e due incaricati del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali. Uno dei due soggetti del Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la qualifica di presidente e uno dei due soggetti del Ministero dell'Interno svolge il ruolo di Commissario antiracket e antiusura. L'utilizzazione del suddetto fondo si attua attraverso la ramificazione dei contributi in due destinazioni diverse: il 70% a favore dei Confidi e il 30% rimanente a favore delle fondazioni e associazioni pubblicamente censite.<sup>110</sup>

Tuttavia, non tutti gli istituti hanno la facoltà di ottenere l'erogazione dei contributi da parte del fondo. Infatti, solamente i consorzi di garanzia collettiva, disciplinati dall'articolo 13 del Decreto Legge n° 269 del 30 settembre 2003 successivamente convertito nella Legge n° 326 del 24 novembre dello stesso anno, le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del

---

<sup>109</sup> "È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4."

<sup>110</sup> Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013

fenomeno dell'usura che soddisfino contemporaneamente tre requisiti possono accedere a questa forma di prevenzione.<sup>111</sup>

Gli enti menzionati precedentemente rivestono il particolare ruolo di datori di garanzia per debito altrui e, di conseguenza, i contributi vengono erogati ai Confidi solo se presentano il carattere della cumulabilità con i potenziali contributi provenienti dalle varie Camere di categoria: commercio, industria, agricoltura e artigianato. Inoltre, il consorzio di garanzia deve realizzare un particolare fondo, denominato anti usura, il quale funge da garanzia fino all'80% per gli istituti creditizi che erogano forme di finanziamento a medio termine e forme di finanziamento a breve termine nei confronti di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni caratterizzate da un notevole rischio di natura finanziaria. Il filtro selezionatore per questa tipologia di imprese fa riferimento alle realtà aziendali che si sono viste rifiutare una richiesta di finanziamento pur fornendo una garanzia con valore maggiore o uguale alla metà dell'importo richiesto, in presenza della disponibilità dei Confidi alla concessione della garanzia. Invece, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura hanno la possibilità di erogare nel momento in cui forniscono forme di garanzia agli istituti di credito con l'obiettivo di incoraggiare la concessione di forme di finanziamento alle realtà che, pur soddisfacendo i criteri stabiliti nei relativi statuti, incontrano notevoli impedimenti nel momento in cui si rivolgono al mercato creditizio.<sup>112</sup>

Riflettendo su quanto appena descritto si potrebbe affermare tranquillamente che l'attività svolta dagli enti menzionati sia di carattere pubblicitario e che lo scopo di tale attività assuma esplicitamente la direzione preventiva sulla questione. Tuttavia, si potrebbe altrettanto notare che, dal

---

<sup>111</sup> 1) riconoscimento da parte dello Stato o dalla Regione;

2) presenza nell'atto costitutivo e nello statuto della finalità di tale prevenzione e delle informazioni sui parametri di meritevolezza ai sensi dell'articolo 15 co. 6° della Legge n° 108 del 7 marzo 1996;

3) possesso di requisiti patrimoniali, di professionalità e onorabilità.

<sup>112</sup> Dagna P., Profili civilistici dell'usura, CEDAM, 2008

punto di vista normativo e disciplinare non ci troviamo in presenza di omogeneità: infatti, la disciplina relativa ai Confidi è più stringente rispetto a quella relativa alle fondazioni e alle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Queste ultime, invero, hanno la facoltà di prestare forme di garanzia alle realtà che hanno difficoltà nel reperire forme di finanziamento, a prescindere dal soddisfacimento dei criteri stabiliti nei relativi statuti. Un'altra differenza riscontrabile nelle attività dei due enti consiste nell'importo delle garanzie che possono essere prestate. Mentre i Confidi non possono eccedere l'80%, le associazioni e le fondazioni non devono rispettare alcuna tipologia di limite.

Il passo successivo consiste nel descrivere il procedimento da seguire per ottenere i contributi provenienti dal fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Innanzitutto, le richieste vanno fatte pervenire entro e non oltre il 31 marzo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esse devono rispettare quanto previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 315 dell'11 giugno 1997 a seconda che siano state formulate dalle fondazioni o dalle associazioni, oppure dai Confidi. Successivamente, la Commissione si esprimerà su tali richieste e deciderà se erogare o meno il contributo sulle basi degli articoli 9 e seguenti dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica.

## 5.4 Il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura

Il legislatore non è intervenuto per contrastare questo problema solamente applicando delle misure preventive, ma ha cercato di attuare anche dei provvedimenti di carattere susseguente al verificarsi di determinati eventi. Infatti, l'articolo 14 co. 1° della Legge n° 108 del 7 marzo 1996<sup>113</sup> fa chiaro riferimento alla creazione del cosiddetto *"Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura"*.

Tuttavia, il procedimento legislativo per arrivare a questa disposizione non stato è esente da contrasti e discussioni. Infatti, in sede parlamentare *"...le disposizioni concernenti il fondo di solidarietà erano state stralciate, per così dire, dal contesto delle norme sull'usura, e la riconsiderazione di questo aspetto congiuntamente alle altre disposizioni antiusura era avvenuta, al Senato, non senza apportare taluni correttivi in ordine al rapporto tra fondo e stato del procedimento penale."*<sup>114</sup>

I dubbi e le preoccupazioni che ruotarono attorno alla creazione di tale fondo furono molteplici. Innanzitutto, esso venne accusato di rappresentare un intervento dello stato con finalità assistenzialistiche. Inoltre, lo si poteva delineare come probabile fattore di rischio nella presentazione di denunce infondate finalizzate a generare un contesto di beneficio ingiusto a favore di coloro i quali presentavano una situazione economica o finanziaria non affidabile. Infine, venne considerato come un fattore di eventuale disturbo nei confronti del giudizio penale, il quale avrebbe potuto esser condizionato dall'erogazione del contributo.

---

<sup>113</sup> "È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento iniziative antiracket il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura."

<sup>114</sup> L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime, 2° Edizione, Domenico Manzione, Giuffrè, Milano, 2013

Alla finalità della creazione di tale fondo come necessità di perfezionamento della strategia antiusura si affianca l'ulteriore obiettivo di carattere assistenzialistico e solidale a favore delle vittime del delitto di usura.

Dopo aver descritto le incertezze e le difficoltà della questione entriamo nel concreto e analizziamo qual è la regolamentazione che sta alla base di questo istituto. Come già anticipato, questo fondo è costituito presso uno specifico ufficio del Commissario straordinario del Governo, detto "*antiracket*", e gli stanziamenti e i finanziamenti provengono da tre fonti: il Bilancio dello Stato, i beni derivanti dalla confisca di cui all'articolo 644 del Codice Penale Italiano ed eventuali donazioni pervenute da qualunque soggetto. L'attività specifica del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura consiste nella concessione di mutui di durata minore o uguale a dieci anni con la particolare caratteristica che non vengono corrisposti interessi. La decisione che riguarda l'erogazione o meno del mutuo viene presa dal Commissario straordinario e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura disciplinati dall'articolo 16 della legge n° 44 del 23 febbraio 1999<sup>115</sup>.

Tuttavia, il perfetto funzionamento di tale fondo non si verificò immediatamente alla creazione dello stesso poiché non era presente uno specifico regolamento. Infatti, esso venne approvato in un momento successivo, ovvero attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n° 51 del 29 gennaio 1997. Inoltre, in un momento ulteriormente successivo, attraverso la Legge n° 44 del 23 febbraio 1999 si procedette all'unione tra il fondo delle vittime delle richieste estorsive e il fondo delle vittime dell'usura e tale operazione fece sorgere la necessità di un nuovo regolamento di attuazione, introdotto con il

---

<sup>115</sup> "Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime."

Decreto del Presidente della Repubblica n° 455 del 16 agosto 1999 che sostituì quello in vigore in precedenza.

Il passo successivo consiste nel determinare chi ha la facoltà di poter usufruire di questo fondo e il legislatore ha voluto essere molto chiaro a riguardo. Infatti, possono godere del suddetto beneficio solamente quei *“...soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento.”*<sup>116</sup> E’ evidente che il calderone contenente tutti questi soggetti è molto ampio e questo è un punto a favore del sostegno a favore delle vittime dell’usura, poiché possono accedere a questo fondo coloro i quali svolgono una qualsiasi attività, sia individualmente che sotto forma di società; tuttavia, è altrettanto evidente che vengono esclusi da questo privilegio i lavoratori subordinati e i non lavoratori. Le motivazioni che stanno alla base di questa scelta sono essenzialmente due e vanno ricercate nel profilo di rischio dei soggetti e nell’obbiettivo del fondo. Innanzitutto, l’esposizione al rischio è maggiore per chi svolge un’attività economica o meno che sia; inoltre, l’intenzione del fondo è quella di combattere questo fenomeno a livello globale per salvaguardare la correttezza delle regole di mercato e non a livello di singolo individuo. A tal proposito, infatti, si ricorda che nella versione originaria dell’articolo 14 della Legge n° 108 del 7 marzo 1996 veniva escluso da tale beneficio, il quale riguarda la concessione del mutuo, l’imprenditore che aveva concluso la procedura concorsuale del fallimento. Solo successivamente, con la modifica apportata dalla Legge n° 3 del 27 gennaio 2012, venne integrata la sua posizione all’interno del calderone menzionato precedentemente, purché la richiesta promossa dall’imprenditore in questione venga accompagnata da un parere favorevole del giudice delegato e su tale domanda vengano effettuate

---

<sup>116</sup> Articolo 14 c. 2°, Legge n° 108 del 7 marzo 1996

delle attente valutazioni per capire se il soggetto può essere riammesso all'interno del circuito economico.

La domanda per l'erogazione del mutuo da parte del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura deve essere effettuata entro e non oltre sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o dalla data di cui il soggetto ha notizia in merito all'inizio dello svolgimento delle indagini.

L'accesso al beneficio di tale fondo non viene concesso agli individui che hanno subito delle condanne per il reato di usura, anche se solamente tentato, e per la serie di reati disciplinati dagli articoli 380 e 407 co. 2° a), al fine di non incorrere in spiacevoli paradossi. Inoltre, non possono vedersi erogare il mutuo a loro favore i soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale o, nella misura disciplinata dall'articolo 34 del codice antimafia, il quale fa riferimento al Decreto Legislativo n° 159 del 6 settembre 2011. Infine, se il soggetto che ha fatto domanda di accedere al beneficio del fondo non è stato perseguito da nessuno dei precedenti reati ma è stato proposto per una misura di prevenzione, in tal caso il mutuo non viene erogato e se è già stato fatto, tale operazione viene considerata sospesa fino alla conclusione delle indagini.

L'erogazione del mutuo può essere non confermata oppure sospesa anche nel momento in cui i soggetti beneficiari abbiano dichiarato informazioni non vere in merito alla loro situazione di parti offese nel corso del processo penale. L'obiettivo del legislatore consiste nel salvaguardarsi contro i casi di usura strumentale.

## Considerazioni finali

Attraverso l'esposizione del presente elaborato si è voluto richiamare l'attenzione su una tematica tanto rilevante quanto delicata che negli ultimi anni ha ottenuto un elevato grado di attenzione a causa delle apparenti difficoltà di interpretazione di carattere legislativo, le quali hanno suscitato numerose questioni e per tale motivo il legislatore ha effettuato alcuni interventi correttivi finalizzati a sopprimere queste divergenze. In particolare il suddetto elaborato tratta la questione relativa alla procedura da effettuare per la definizione della presenza o meno dell'usura in termini di superamento del tasso soglia, a seguito dell'entrata in scena degli interessi moratori.

Tuttavia, per esporre in maniera più chiara e, successivamente, tentare di dare una risposta alla questione bisogna conoscere tutti i dettagli dell'argomento da trattare, e per tale ragione si è preferito dedicare la prima parte dell'elaborato ad un excursus di natura storica, in modo tale da familiarizzare con i vari pensieri e orientamenti intercorsi nel corso dei secoli in relazione al fenomeno usurario.

La parentesi storica funge da ponte sul quale circolano, in ordine cronologico, tutti gli interventi legislativi effettuati con la finalità di disciplinare tale fenomeno. In ottica di legislazione "*recente*", ricordiamo principalmente e in ordine cronologico il Codice Penale Italiano del 1930 nell'articolo 644, il Codice Civile del 1942 nell'articolo 1815 co. 2°, la Legge n° 356 del 7 agosto 1992 e soprattutto la Legge n° 108 del 7 marzo 1996, contenente "*le disposizioni antiusura*", la quale è intervenuta in chiave rettificativa di altre disposizioni già menzionate e ha attribuito alla materia un maggior carattere oggettivo. Negli anni seguenti si sono verificati ulteriori interventi correttivi, tra i quali la Legge n° 24 del 28 febbraio 2001, la quale consiste nell'interpretazione autentica della Legge n° 108 del 7 marzo 1996.

Ritornando sulla questione degli interessi moratori, l'intervento legislativo che aveva il compito di semplificare la procedura di definizione dell'usura era la Cassazione civile, sez. 1, sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013. La questione portata alla luce dal suddetto elaborato consisteva nel definire se gli interessi moratori, ovvero scaturenti dall'andamento anomalo di un contratto derivante da ritardo di adempimento dell'obbligazione, avrebbero dovuto rispettare le soglie di usura determinate trimestralmente dai Decreti Ministeriali appositi, e in che modo avrebbero dovuto farlo. Sulla questione sono intervenuti, per offrire un parere, quattro dei maggiori esperti della materia.

Innanzitutto, la Banca d'Italia ha sempre sostenuto che gli interessi moratori debbano essere esclusi al fine del calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Per quanto riguarda il pensiero della Dottrina, un numero non trascurabile di studiosi associa una dimensione giuridica armonica e univoca tra gli interessi corrispettivi e interessi di mora, precisando che tutte e due le tipologie di costo rispecchiano gli effetti diretti di un contratto di mutuo. Il pensiero della Giurisprudenza è molto più articolato poiché, da un lato, si propende per far rientrare gli interessi moratori all'interno del meccanismo per il calcolo delle soglie di usura, dall'altro, si preferisce non considerare come usuraria questa tipologia di costo facendo leva sulla diversa natura esistente tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Infine, l'Arbitro Bancario Finanziario predilige la pratica dell'esclusione degli interessi di mora nel meccanismo di calcolo delle soglie usura richiamando una diversa funzionalità tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori.

Si evince abbastanza chiaramente che dal punto di vista teorico non si è pervenuti ad un pensiero unanime in relazione al problema, perciò si è deciso di riportare e, successivamente, commentare alcune sentenze recenti relative a controversie realmente accadute, con lo scopo di comprendere come a livello pratico vengono trattati gli interessi moratori. Notiamo che in tutti i casi riportati, l'attore che ricopre il ruolo di mutuatario lamentava la presenza di interessi

usurari poiché, secondo la sua interpretazione della Cassazione civile, sez. 1, sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013, la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori generava un valore che eccedeva le soglie di usura di quello specifico periodo di riferimento. Tuttavia, gli organi giudicanti rigettarono tutte le domande poiché, se è vero che bisogna tener conto dell'usura anche nei contratti di mutuo nei quali vi sono interessi moratori, è altrettanto vero che nella sopracitata sentenza non si legge da nessuna parte che bisogna sommare le due voci di costo, bensì valutarle separatamente.

La soluzione apparentemente più coerente per confrontare gli interessi di mora con le soglie di usura consiste nella creazione di un parametro di misurazione delle soglie più omogeneo. Infatti, nelle rilevazioni trimestrali relative al Tasso Effettivo Globale Medio non si tiene conto dell'eventuale carattere anomalo di un rapporto di mutuo, ovvero dell'entrata in scena degli interessi di mora a seguito di un ritardo dell'adempimento, e per tale ragione il confronto tra interessi di mora e soglie di usura perde di significato. A dire la verità, ci sono stati dei tentativi di costruzione delle soglie di usura specifiche per gli interessi di mora, i quali però sono stati bocciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per motivi di origine statistica e matematica.

In questa tesi, tuttavia, sono state descritte solamente alcune delle controversie che hanno in comune questa situazione di *"mala interpretazione"* normativa da parte del mutuatario, poiché nella realtà ce ne sono tantissime. Tale numero piuttosto elevato di casi simili lascia perplessi e fa pensare, a questo punto, che ci troviamo in presenza di una scarsa rete di informazioni. A mio avviso i mutuatari dovrebbero prestare più attenzione al momento della stipulazione di un contratto di mutuo o di finanziamento in generale. Inoltre, prima di intraprendere un'eventuale via legale bisognerebbe essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, reperibili individualmente nei testi normativi, nel web, oppure rivolgendosi ad un avvocato, il quale può svolgere il ruolo di consulente e consigliare se agire o meno.

## Bibliografia

- Ammirati D., Il delitto di usura. Credito e sistema bancario, CEDAM, 1997
- Arnese A., Usura e Modus. Il problema del sovraindebitamento del mondo antico all'attualità, Cacucci Editore, 2013
- Avagliano, Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens, Rivista Diritti Privato, 2001
- Bonora C., L'usura, II edizione, CEDAM, 2007
- Bentham, Difesa dell'usura, (nt. 1), Lettera I ss., 13 ss., 1787
- Bricchetti R., Codice Penale e leggi complementari, Giurisprudenza schemi e tabelle, Gruppo 24 ore, 2012
- Camera dei Deputati, Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, Disposizioni in materia di usura, Lavori preparatori della legge n° 108 del 7 marzo 1996, XIII Legislatura, Roma, 1996
- Carbone, Usura civile: individuato il "tasso soglia", Corriere Giuridico, 1997;
- Cassano G., Il mutuo. Il sistema delle tutele. Aggiornato al codice del consumo e al decreto Bersani, CEDAM, 2009
- Catania M., Usura: profili penali e civili, UTET, 2006
- Cian Giorgio, Commentario breve al Codice Civile, Edizione XI, Cedam, 2014
- Cristiani A., Guida alle nuove norme sull'usura, Giappichelli Editore, 1996
- Cristofano L., Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati, CEDAM, 2001
- D'Aquino P. S., Interessi moratori e usura, Rivista di diritto bancario n° 11, 2014
- Dagna P., Profili civilistici dell'usura, CEDAM, 2008
- De Simone A., Ienco M. L., Disciplina antiusura e nuovi tassi legali di mora: usura "legale"?, Rivista di informazione giuridica, Tribunale di Napoli, 2015

- Di Martino G., *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
- Dolmetta, *A commento della Comunicazione Banca d'Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori*, 8 luglio 2013
- Dolmetta, *Le prime sentenze della Cassazione Civile in materia di usura ex lege n. 108/1996*, Banca Borsa tit. cred., 2000;
- Fauceglia, *Commentario del codice civile*, UTET, 2011
- Fiorucci F., *I mutui bancari. Nuova disciplina e prassi*, Giuffrè, 2008
- Fontanelli A., *La perizia bancaria. Anatocismo, usura e contenzioso: analisi matematico-finanziarie, strumenti informatici e rilevazioni, aspetti giuridici del rapporto banca-cliente*, Maggioli, 2015
- Galgano F., *Diritto Privato*, Sedicesima edizione, CEDAM, 2013
- Inzitari B., *Il mutuo con riguardo al tasso "soglia" della disciplina antiusura e al divieto dell'anatocismo*, Banca, Borsa tit. di credito, 1999
- Inzitari B., *La Moneta*, nel Trattato Dir. Com. e Dir pubbl., CEDAM, 1983
- Lattanzi G., *Codice Penale e delle leggi penali*, Giuffrè Editore, 2011
- Macario F., Manna A., *Mercato del credito e usura*, Giuffrè, 2002
- Manna A., *La nuova legge sull'usura, un modello di tecniche incrociate di tutela*, 2000
- Manna A., *La nuova legge sull'usura*, UTET, 1997
- Manzini, *Trattato di Diritto Penale Italiano, IX Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1963
- Manzione D., *L'usura: sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, 2° edizione, Giuffrè, 2013
- Marcelli R., *La mora e l'usura: criteri di verifica, Il caso*, 2014
- Marinelli F., *La disciplina degli interessi monetari. Interessi, anatocismo ed usura a seguito della L. 28 febbraio 2001 n. 24*, Jovene, 2002
- Mucciarelli F., *Commento alla l. 7.3.1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura*, Legislazione Penale, 1997

- Napoli G. E., Usura reale e rescissione per lesione, *Rivista di diritto civile* n° 3, 2004
- Pedrazzi C., Sui tempi della nuova fattispecie di usura, *Rivista Italiana di Diritto di Procedura Penale*, 1997
- Porzio M., *La concessione del credito, I contratti delle banche*, UTET, 2006
- Prosdocimi S., Aspetti e prospettive della disciplina penale dell'usura, *Rivista trimestrale di Diritto Penale dell'Economia*, 1995
- Quadri E., *La nuova legge sull'usura e i suoi diversi volti*, *Corriere Giuridico*, 1996
- Riccio A., *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, 2002
- Riviezzo, *Le nuove disposizioni in materia di usura*, *Gazzetta Giuridica* n° 9, *Giuffrè Italia Oggi*, 1996
- Siliquini, *L'iter legislativo delle norme antiusura*, *Società economica e Istituzioni*, Torino, 1997
- Smith A., *La ricchezza delle nazioni, L'abbozzo del più famoso testo del pensiero economico classico*, Roma, 1997
- Spano E., *Tassi usurari, mutui a tasso fisso, contratti aleatori e riflessi sulle operazioni di cartolarizzazione*, *Banca, Borsa titoli di credito*, 2000
- Spina R., *L'usura*, CEDAM, 2008
- Taormina, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, *i Contratti*, 2014
- Tucci A., *Interessi di mora e usura (Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 350)*, *Rivista trimestrale di Diritto dell'Economia*, 2014
- Vanorio F., *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, *Contratto e Impresa*, 1999

## Sitografia

- [www.abi.it](http://www.abi.it)
- [www.altalex.com](http://www.altalex.com)
- [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)
- [www.avvocatoticozzi.it](http://www.avvocatoticozzi.it)
- [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)
- [www.brocardi.it](http://www.brocardi.it)
- [www.camera.it](http://www.camera.it)
- [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)
- [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)
- [www.expartescreditoris.it](http://www.expartescreditoris.it)
- [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)
- [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)
- [www.senato.it](http://www.senato.it)
- [www.sole24ore.it](http://www.sole24ore.it)
- [www.tidona.it](http://www.tidona.it)

# Giurisprudenza

## **Cassazione Civile**

- Sez. 1, sentenza n° 602 del 11 gennaio 2013
- Sez. 1. Sentenza n° 603 del 11 gennaio 2013
- Sez. 1, sentenza n° 350 del 9 gennaio 2013
- Sez. 6, ordinanza n° 21570 del 30 novembre 2012
- Sez. 3, sentenza n° 5324 del 4 aprile 2003
- Sez. 1, sentenza n° 14899 del 17 novembre 2000
- Sez. 1, sentenza n° 5286 del 22 aprile 2000
- Sez. 1, sentenza n° 1126 del 2 febbraio 2000

## **Corte Costituzionale**

- Sentenza n° 29 del 25 febbraio 2002

## **Giurisprudenza di Legittimità**

- Sentenza n° 425 del 17 ottobre 2000

## **Comunicazioni dell'Arbitro Bancario Finanziario**

- Collegio di coordinamento, provvedimento n° 1875 del 28 marzo 2014
- Collegio di Napoli, pronuncia n° 125 del 5 dicembre 2013
- Collegio di Milano, pronuncia n° 4838 del 16 giugno 2015

## **Giurisprudenza di merito**

- Tribunale di Lanciano, pronuncia del Dottor Cleonice G. Gordisco del 16 marzo 2016
- Tribunale di Roma, pronuncia del Dottor Fausto Basile del 11 gennaio 2016
- Tribunale di Pescara, pronuncia del Dottor Carmine di Fulvio del 20 ottobre 2015
- Tribunale di Padova, pronuncia del Dottor Giorgio Bertola del 10 marzo 2015
- Tribunale di Milano, pronuncia del Dottor Francesco Ferrari del 29 gennaio 2015
- Tribunale di Cremona, pronuncia del Dottor Giulio Borella del 9 gennaio 2015
- Tribunale di Brescia, pronuncia del Dottor Carla D'Ambrosio del 24 novembre 2014
- Tribunale di Milano, pronuncia del Dottor M. T. Zugaro del 12 novembre 2014
- Tribunale di Cremona, pronuncia del Dottor Giulio Borella del 30 ottobre 2014
- Tribunale di Milano, pronuncia del Dottor Bisegna del 22 maggio 2014
- Tribunale di Torino, pronuncia del Dottor Enrico Astuni del 17 aprile 2014
- Tribunale di Verona, pronuncia del Dottor Andrea Mirenda del 9 aprile 2014
- Tribunale di Brescia, pronuncia del Dottor A. De Lellis del 16 gennaio 2014

## Fonti normative

- Decreto Ministeriale n° 55 del 10 marzo 2014
- Decreto Ministeriale n° 81 del 25 marzo 2013
- Legge n° 3 del 27 gennaio 2012
- Decreto Legislativo n° 159 del 6 settembre 2011
- Legge n° 106 del 12 luglio 2011, proveniente dal Decreto Legge n° 70 del 13 maggio 2011
- Legge n° 69 del 18 giugno 2009
- Legge n° 125 del 24 luglio 2008, proveniente dal Decreto Legislativo n° 92 del 23 maggio 2008
- Direttiva Europea 2008/48/CE del 23 aprile 2008
- Legge n° 326 del 24 novembre 2003, proveniente dal Decreto Legge n° 269 del 30 settembre 2003
- Legge n° 89 del 24 marzo 2001
- Legge n° 24 del 28 febbraio 2001, proveniente dal Decreto Legislativo n° 394 del 29 dicembre 2000
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 455 del 16 agosto 1999
- Decreto Legislativo n° 342 del 4 agosto 1999
- Legge n° 44 del 23 febbraio 1999
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 315 dell'11 giugno 1997
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 51 del 29 gennaio 1997
- Legge n° 108 del 7 marzo 1996 "Disposizioni in materia di usura"
- Disegno di Legge n° 1242 del 17 settembre 1994
- Legge n° 356 del 7 agosto 1992 proveniente dal decreto legge n. 306 dell'8 giugno del 1992
- Legge n° 55 del 19 marzo 1990

- Decreto del Presidente della Repubblica n ° 447 del 22 settembre 1988  
“Codice di Procedura Penale”
- Legge n° 685 del 22 dicembre 1975
- Legge n° 575 del 31 maggio 1965
- Legge n° 1423 del 27 dicembre 1956
- Costituzione della Repubblica Italiana del 1948
- Codice Civile del 1942
- Codice Penale Italiano del 1930 (Codice Rocco)
- Codice Penale Italiano del 1889 (Codice Zanardelli)
- Codice Civile del 1865
- Codice Penale Sabauda del 1839
- Code Napoleon del 1804